



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

256^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 5 giugno 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del presidente Grasso
e della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-45

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 47-94

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 95-112

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
SCILIPOTI (FI-PdL XVII)	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6
--	---

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria:

PRESIDENTE	6, 7
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento	7

SUL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GASPARRI (FI-PdL XVII)	7
----------------------------------	---

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE	Pag. 8
----------------------	--------

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni	8
----------------------	---

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1465 e della questione di fiducia:

AZZOLLINI (NCD)	10
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze	11
DIVINA (LN-Aut)	11
MALAN (FI-PdL XVII)	12
BARANI (GAL)	14
BENCINI (Misto-ILC)	15
URAS (Misto-SEL)	17
LANZILLOTTA (SCpI)	18

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	20
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1465 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE	20, 23, 25 e passim
MARINO Luigi (PI)	20
D'ANNA (GAL)	23, 25
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	26
BELLOT (LN-Aut)	27
SACCONI (NCD)	30
BULGARELLI (M5S)	32, 34
CERONI (FI-PdL XVII)	35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA
DELL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI
DI CALOLZIOCORTE (LECCO)**

PRESIDENTE Pag. 38

DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1465 e della questione di fiducia:**

SANTINI (*PD*) 38

Votazione nominale con appello 41

**INTERVENTI SU ARGOMENTI NON
ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ORELLANA (*Misto-ILC*) 44

SERRA (*M5S*) 45

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1465

Emendamento 1.900 47

Emendamento 1.900 (testo corretto) 71

Articolo 1 94

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore D'Anna sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1465 Pag. 95

CONGEDI E MISSIONI 97

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 97

Interpellanze 97

Interrogazioni 100

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 101

AVVISO DI RETTIFICA 112

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,36*).
Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

Sul processo verbale

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,41*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Relazione orale) (ore 9,41)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1465.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi. Ne ha facoltà.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi (*Prolungati applausi ironici dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut*), dell'emendamento che mi accingo a presentare alla Presidenza, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1465 di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che recepisce le modificazioni proposte dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite. (*Commenti della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,51*).

Presidenza del presidente GRASSO

Sul bicentenario della fondazione dell'Arma dei carabinieri

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, oggi, 5 giugno, ricorre il bicentenario della fondazione dell'Arma dei carabinieri.

È giusto che l'Aula ricordi questa ricorrenza, nella piena consapevolezza del contributo che in questi 200 anni l'Arma dei carabinieri ha offerto alla storia italiana in tutte le circostanze, con questo momento di omaggio all'Arma dei carabinieri. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1465 di conversione del decreto-legge competitività e giustizia sociale, con le modifiche approvate dalle Commissioni riunite bilancio e finanze.

Per la discussione generale sulla fiducia, che inizierà subito dopo il parere reso dalla Commissione bilancio sugli effetti finanziari del maxiemendamento, è stata ripartita un'ora tra i Gruppi.

Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito di integrare il calendario dei lavori della prossima settimana con la votazione sulle dimissioni presentate dalle senatrici Bignami e Mussini nella giornata di mercoledì 11 giugno.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Giovedì	5 giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	} – Seguito Disegno di legge n. 1465 – Decreto-legge n. 66, competitività e giustizia sociale (<i>Scade il 23 giugno</i>)
Giovedì	5 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	
			} – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro per i beni e le attività culturali: – iniziative e modelli per la valorizzazione del patrimonio culturale; – interventi per la promozione del settore turistico

Martedì	10 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 1479 – Decreto-legge n. 73, proroga gestioni commissariali opere pubbliche (<i>Voto finale entro l'11 giugno</i>) (<i>Scade l'11 luglio</i>)
Mercoledì	11 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	12 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
			} – Votazioni sulle dimissioni presentate dalle senatrici Bignami e Mussini (<i>Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico</i>) (mercoledì 11)
			} – Disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 – Anticorruzione
			} – Mozioni sull'operazione <i>Mare Nostrum</i>
Giovedì	12 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1479 (Decreto-legge n. 73, proroga gestioni commissariali opere pubbliche) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 5 giugno.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 19-657-711-846-847-851-868 (Anticorruzione) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 12 giugno, alle ore 12, per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

**Ripartizione dei tempi per la discussione
della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1465
(Decreto-legge n. 66, competitività e giustizia sociale)**

Gruppi 1 ora, di cui:

PD	13'
FI-PdL XVII	9'
M5S	7'
NCD	6'
Misto	5'
LN-Aut	4'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE	4'
GAL	4'
PI	4'
SCpI	4'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1479
(Decreto-legge n. 73, proroga gestioni commissariali opere pubbliche)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'
Governo	40'
Votazioni	40'

Gruppi 5 ore, di cui:

PD	1h 06'
FI-PdL XVII	43'
M5S	34'
NCD	30'
Misto	26'
LN-Aut	22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - MAIE	21'
GAL	20'
PI	20'
SCpI	19'
Dissenzienti	5'

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1465
e della questione di fiducia (ore 10,53)**

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, innanzitutto devo esprimere apprezzamento per l'operato della sua Presidenza e per quello del Governo nel seguire in maniera assolutamente lineare la prassi di presentare un emendamento, sul quale il Governo pone la fiducia, corrispondente esattamente nel testo a quello licenziato dalla 5ª Commissione. Per me si tratta di una notazione positiva, che rivolgo a lei e al Governo per l'impostazione data. Questo ha reso i lavori della Commissione assolutamente semplici.

Non ci siamo limitati ad osservare la corrispondenza fra il testo licenziato e il testo che reca l'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Nella relazione tecnica vi sono quattro condizioni che riguardano esplicitamente le coperture. Signor Presidente, questo è un fatto normale perché, avendo approvato emendamenti, vi è – come sempre – un lavoro di limatura delle coperture, che è corretto venga esercitato poi dal Governo e dagli uffici della Ragioneria. Pertanto, come si può osservare dall'emendamento, vi sono quattro condizioni che sono assolutamente

di copertura. Noi abbiamo effettuato una verifica e abbiamo ravvisato l'esigenza che siano presenti nel testo, perché altrimenti l'emendamento presenterebbe profili di scoperta. Nessuna di esse incide sui testi, perché tutte riguardano solo le coperture.

Per tale ragione, signor Presidente, chiedo al Governo di recepire queste quattro condizioni nell'emendamento su cui ha posto la questione di fiducia.

Credo che, in tal modo, la 5^a Commissione abbia assolto compiutamente il suo mandato.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende accogliere tale richiesta.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie senz'altro queste quattro condizioni inserendole nel testo e, quindi, considera modificato il testo su cui ha posto la questione di fiducia sui quattro punti – articolo 16, comma 8, articolo 20, articolo 21 e articolo 50 – procedendo agli aggiustamenti di copertura indicati nella relazione tecnica.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'accoglimento delle richieste.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, noi riteniamo che il provvedimento in esame non sia assolutamente centrato. Esso, infatti, poteva essere il fulcro dell'azione di rilancio dell'Italia; invece il nostro Paese non solo non si rilancia ma si sta sedendo.

I colleghi senatori avranno letto i dati comunicati proprio ieri dall'ISTAT, nell'ambito dei quali se ne rileva uno molto preoccupante, riferito alla disoccupazione, che ha superato – per la prima volta in trent'anni – il 13 per cento (la disoccupazione giovanile è addirittura al 43 per cento). Il dato riferito alla disoccupazione evidenzia la strada dell'impoverimento che sta prendendo il nostro Paese. Se le persone non lavorano, se le famiglie non hanno reddito e non spendono e quindi non c'è domanda interna, il Paese è destinato ad avvilupparsi su se stesso. Possiamo già commentare i dati attualmente registrati, ma possiamo prevedere anche quali saranno nel prossimo futuro.

Il Governo è attivo, anzi attivissimo nei proclami e nel vendere immagine, ma è completamente seduto rispetto a temi e ad azioni efficaci. Questo poteva dare la stura a una nuova stagione, che poteva fare quanto meno sperare il Paese.

Il problema – è inutile girarci intorno – è rappresentato dal fatto che in Italia il costo del lavoro è troppo elevato; ciò rende non competitivo il nostro sistema industriale, e non essendo competitivi non si lavora. Noi sappiamo che un Paese che non lavora non crea produzione e non crea

ricchezza e, quindi, è destinato a percorrere una strada sostanzialmente in discesa.

Abbiamo suggerito di porre l'attenzione su un tema specifico. Guardando all'Europa a 18 mi chiedo come sia possibile che Paesi con economie completamente diverse, con livelli di tassazione completamente diversi, con situazioni debitorie pregresse completamente diverse, Paesi con diverse problematiche che avrebbero bisogno di diverse e differenziate politiche monetarie abbiano un'unica moneta.

Abbiamo una moneta forte, anzi fortissima, che rende più conveniente comprare prodotti a basso costo dall'estero che non produrre in questo Paese. Questa è la sintesi di tutto e se non si esce da questa spirale, in essa noi rischiamo di morire. E infatti abbiamo sentito questa mattina il presidente di Confindustria ammettere che abbiamo una sistema industriale praticamente allo sfascio.

Se il nostro Paese non ricomincia a lavorare non può produrre, se non si produce non si genera ricchezza, se non c'è ricchezza non ci sarà redistribuzione di ricchezza. L'unica cosa che potremo ripartire sarà la miseria.

Non possiamo pertanto, signor Presidente, onorevole Vice Ministro, dare la fiducia a questo Governo che consideriamo a questo punto troppo miope, perché non ha inquadrato assolutamente la situazione del momento e non vede quello che gli sta sotto il naso, cioè un Paese che boccheggia, mentre il Governo si autoincensa e si compiace di quello che non sta nemmeno facendo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nel novembre del 2011 il Partito Democratico fece affiggere dei bei manifesti su cui era scritto: «Berlusconi vattene! La disoccupazione giovanile è al 20 per cento. La pazienza è finita».

Berlusconi se ne è andato (poi abbiamo anche scoperto, da rivelazioni che vanno dall'ex ministro del tesoro del presidente Obama all'ex primo ministro spagnolo Zapatero, che se ne è andato per un complotto internazionale). In ogni caso, quale fosse la causa, se ne è andato, e da allora la disoccupazione giovanile, quella che spingeva il Partito Democratico a dire «Berlusconi vattene! La pazienza è finita» è passata dal 29 per cento al 46 per cento, mentre il livello di disoccupazione generale è passato dall'8 per cento al 13,6 per cento.

Sono fredde percentuali che vogliono però dire che ci sono un milione e 430.000 disoccupati in più. Vuol dire 1.500 in più al giorno, più di uno al minuto. Ogni minuto, quindi, un disoccupato in più da quando Berlusconi è stato rimosso dalla carica che aveva ottenuto attraverso elezioni democratiche.

Certo, però questi sono i sacrifici – si dice – che il Paese deve affrontare per risanare i conti. Ed i conti sono stati risanati nel modo seguente. Quando il presidente del Consiglio Berlusconi ha lasciato il Governo il de-

bito pubblico ammontava a 1.888 miliardi di euro, a fine febbraio (ultimo dato fornito dalla Banca d'Italia) a 2.107 miliardi. Quindi 219 miliardi in più, cioè circa 10 milioni di euro di debito pubblico in più ogni ora, costantemente da novembre ad oggi. Però ci riferiamo a fine febbraio.

Poi è arrivato il compimento della storia ed è arrivato, finalmente, il salvifico Governo Renzi.

Il Governo Renzi, fra le altre cose, ha varato questo provvedimento sul quale oggi è stata posta l'ennesima fiducia, con tempi ridotti a nulla, praticamente, per la discussione generale.

In questo decreto, all'articolo 50, comma 7, c'è scritta una cosa molto chiara: l'emissione di titoli di Stato aumenta rispetto alle previsioni. La cifra che è contenuta all'articolo 50, comma 7, è infatti di 40 miliardi, il che non significa un aumento di 40 miliardi, ma è il totale cui porta l'ulteriore aumento del debito pubblico: questo sarebbe come si risanano i conti.

Gli effetti sull'occupazione li abbiamo visti, perché ci sono già dei dati nuovi, da quando la storia ha cambiato verso e l'Italia ha cambiato verso: l'Italia ha cambiato verso e, infatti, la disoccupazione è aumentata ulteriormente. E in questo provvedimento, purtroppo, non solo non c'è nulla per farla diminuire, ma ci sono tutte le premesse perché aumenti ancora di più. Ve ne spiego le ragioni: ci sono i famosi 80 euro per alcune categorie di persone, che indubbiamente li riceveranno con piacere (e sarà una buona cosa che facciamo oggi, se la guardiamo isolatamente dal resto), ma quegli 80 euro arrivano al prezzo dell'aumento per tutti dell'imposizione sui risparmi, dell'aumento per tutti della tassa sulla casa, dell'aumento per tutti delle tasse sulla benzina, dell'aumento delle tasse sui fondi pensione e dell'aumento delle tasse sul passaporto. Per cui è un'ignobile partita di giro, una sostanziale truffa che aveva lo scopo di far vincere le elezioni.

Lo scopo è stato raggiunto, ma le elezioni si devono vincere per poi fare il bene del Paese, perché non è un gioco. Non è come il campionato di calcio che, una volta vinto, il risultato è raggiunto. Qui invece quello che conta è quello che si fa dopo e, purtroppo, in questo provvedimento, che reca pure nel titolo le parole «giustizia sociale», c'è ingiustizia sociale, perché, a parità di reddito, nonostante l'articolo 53 della Costituzione dica che ciascun cittadino deve contribuire secondo le proprie possibilità, ci saranno coloro (e sono i lavoratori dipendenti) che avranno il beneficio degli 80 euro (è solo una piccolissima parte dei lavoratori italiani) e ci saranno invece i lavoratori autonomi e i pensionati che – ripeto – a parità di reddito non avranno un bel niente. O meglio, non solo non avranno un bel niente, ma subiranno anche gli aumenti che ho già citato: l'aumento delle imposte sul risparmio e altri aumenti di tassazione.

Pertanto, ci sono tutte le premesse – e, infatti, stanno già esplicando i loro effetti – per un aumento della disoccupazione, un ulteriore impoverimento del nostro Paese e una minore competitività delle nostre aziende, con effetti – ahinoi – di ulteriore danno per l'Italia. Crediamo davvero che bisognerebbe cambiare verso, ma non in questo modo, e cioè aggiun-

gendo alla politica di declino e alla politica depressiva portata avanti dai Governi precedenti anche mosse demagogiche, che non fanno altro che creare ulteriori squilibri nel Paese, portando esattamente nella direzione sbagliata.

Ecco perché noi voteremo – la mia non è una dichiarazione di voto – molto convintamente contro questo decreto, pur sapendo che c'è un effetto positivo del tutto secondario, che sono gli 80 euro per questi pochi fortunati, che sono in realtà una partita di giro, anzi una partita di raggio, perché dall'altra parte si portano via molti più soldi; il tutto, con meccanismi di ulteriore burocratizzazione, di ulteriore difficoltà e di ulteriori adempimenti per le aziende e gli uffici pubblici, che renderanno il nostro Paese ancor più inefficiente.

Di conseguenza il nostro voto sarà contrario, perché noi siamo a favore della crescita e non per il declino. Siamo del parere che solo dando modo agli italiani, alle aziende e ai singoli cittadini di esplicitare le proprie possibilità nel lavoro e nell'intrapresa ci potrà essere una ripresa, e non con la mano dello Stato sempre più pesante e sempre più invadente, che distrugge le possibilità delle aziende e dei singoli di esplicitare i propri talenti e di creare ricchezza a beneficio di tutti. (*Applausi dal Gruppo Fi-PdL XVII. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, voglio portare un contributo alla discussione per interpretare con lei e con i colleghi le raccomandazioni che ci vengono dall'Unione europea. Credo, signor Vice Ministro, che non ci dobbiamo fermare al dito quando esso indica la luna, perché sarebbe da stolti. Bisogna quindi vedere che cosa ci dice l'Unione europea e, soprattutto, vedere quello che noi dobbiamo dire all'Unione europea. L'Unione europea ci dice che è ora di intervenire concretamente per lo sviluppo, ma, soprattutto, ci dice che vanno aiutate le piccole e medie imprese.

Quando ci si accorge che gli industriali italiani sono appiattiti sul Partito Democratico, delle due l'una: o è il Partito Democratico che fa gli interessi degli industriali, o sono gli industriali che vedono nel Partito Democratico l'interesse di una casta che, in effetti, sta tenendo le briglie e impedisce lo sviluppo del nostro Paese. L'anamnesi in medicina serve per capire quali possono essere i segni che portano ad una diagnosi per arrivare ad una terapia. Ci vuole coraggio ad intervenire.

Le ricordo che nel 1982 un Presidente del Consiglio – si chiamava Bettino Craxi – con l'abbattimento di quattro punti del costo del lavoro, ha fatto la vera riforma strutturale che ha portato l'Italia ad essere la quinta potenza economica del mondo. Questa mattina leggiamo che siamo superati dal Brasile come fatturato industriale: non credo che il nostro Paese si meriti questo. Le raccomandazioni dell'Europa ci dicono di intervenire sulla giustizia civile, perché – altrimenti – non arrivano gli investitori. Ricordo che in Spagna, nel 2013, ci sono stati quasi 50 miliardi di

investimenti stranieri; in Italia meno di 10 miliardi. Cosa significa ciò? Significa che manca la fiducia sul nostro Paese, e noi riteniamo che questa fiducia gli vada data. Noi riteniamo che i parametri di Maastricht, una volta arrivati al semestre europeo, debbano essere cambiati, ma non solo per avere un futuro migliore, come diceva il collega Malan, che ha portato dei dati secondo cui c'è un disoccupato al minuto (credo che questo Paese non meriti ciò). Ma dobbiamo anche recuperare la truffa, che è stata fatta con la disponibilità di certi Presidenti del Consiglio, certi Presidenti della Repubblica e certi vertici della Banca d'Italia, che l'hanno permessa, con dei cambi e con la sottoscrizione di regole che sono state a favore della Germania, della Francia e dell'Inghilterra, ma contro l'Italia. Dobbiamo quindi recuperare quel *gap* e recuperare la truffa che ha fatto arricchire la Germania ed impoverire l'Italia.

Per questo motivo non possiamo dare la fiducia a questo Governo, perché manca di quel coraggio che altri Presidenti del Consiglio hanno dimostrato avere nei numeri e nelle riforme strutturali. La Corte dei conti, nel rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica ieri ha detto che gli 80 euro sono solo un surrogato e che ci vuole più coraggio. Bisogna essere impopolari e chiudere a certi sindacati. La Camusso ricorda il Medioevo e non si può continuare a pensare ad uno sviluppo quando si ascolta chi è retaggio culturale di un'epoca passata e che non può più tornare.

Per questo motivo, signor Vice Ministro, la invitiamo ad avere più coraggio. Sicuramente, se il Governo si presenterà qui con delle manovre strutturali vere, alla Craxi o alla Berlusconi, potrà avere il nostro sostegno. Fino a quel momento, però, non possiamo che dirvi che non abbiamo fiducia e, quindi, non ve l'accorderemo. Vi auguriamo, ovviamente per l'Italia e nell'interesse dell'Italia, un buon lavoro, ma su binari completamente diversi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BENCINI (*Misto-ILC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-ILC*). Signor Presidente, colleghi, noi della componente Italia Lavori in Corso del Gruppo Misto non vogliamo accusare il Governo dicendo che questo decreto è stato una manovra elettorale, nel rispetto di chi, attraverso tale provvedimento usufruirà di un piccolo aumento del reddito da lavoro dipendente, oppure di coloro che avranno una detrazione IRAP maggiore. Sarebbe un'offesa all'intelligenza e alla

dignità di quanti si sono ritrovati ad essere beneficiari di tale manovra: sarebbe come dare loro dei venduti. Crediamo infatti che nessuna persona, per quanto in difficoltà economica, abbia voglia di vendere la propria dignità e la propria libertà di scelta per pochi euro.

I provvedimenti contenuti all'interno del decreto-legge sono per certi versi positivi, come quello di cui all'articolo 1, che prevede l'aumento del reddito da lavoro dipendente, o quello di cui all'articolo 2, che prevede l'aumento della detrazione IRAP, o come l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. C'è una timida forma di redistribuzione sociale. Essa, però, è appunto ancora timida. Ciò che contestiamo è l'incapacità di approvare manovre più coraggiose, anche attraverso l'accoglimento dei vari emendamenti, a nostro avviso migliorativi, proposti dalle forze di opposizione. Il dialogo costruttivo, che doveva nascere all'interno delle Commissioni competenti, è stato bypassato e si è rimasti fermi al decreto iniziale, o quasi. Pochissimi accorgimenti migliorativi sono stati accolti, dopodiché tutto è stato «frizzato»: con il maxiemendamento, ovviamente, il Governo chiude.

L'Esecutivo ha dimostrato da una parte di voler dare e ridistribuire e, dall'altra, di voler prendere e incassare, attraverso l'aumento della tassazione, dall'aumento dell'IVA (ormai *illo tempore*: quasi un anno fa) alla TASI, entrata in vigore in questi giorni, che ancora non trova un regime *standard*, e ad altro ancora. È vero, l'importante è iniziare un percorso migliorativo, ma non possiamo accontentarci di dire che è meglio di nulla, altrimenti, come si dice a Firenze, con una metafora un po' brutta: va bene anche un clistere, basta che sia gratis.

Capiamo che il bilancio è fatto di dare e di avere, ma per compensare ciò che viene dato, non lo si può chiedere indietro sempre agli stessi soggetti, sotto forma di altre voci. Dobbiamo invece puntare sulla legalità e andare a cercare quell'«avere» dall'evasione e dal sommerso e trovare risorse attraverso la spesa pubblica virtuosa, gestendo i soldi dello Stato in modo tale da non sperperare o dilaniare il patrimonio pubblico, e soprattutto senza rubare. Qui mi riferisco a tutti coloro che, lavorando per la *res publica*, indebitamente, grazie alla posizione che ricoprono, si appropriano del denaro pubblico versato da tutti coloro che virtuosamente pagano le tasse.

Dobbiamo far sì che il sommerso riemerge, anche attraverso la possibilità di detrarre o dedurre molte delle spese che una semplice famiglia sostiene durante l'anno, evitando di mettere tetti per la spesa detraibile ridicoli per quantità e qualità, a partire dagli interessi passivi pagati per i mutui bancari, fino alle spese sanitarie e alle spese sostenute per i figli minori a carico, come quelle per le attività sportive, gli asili e i centri estivi, insomma una serie di voci, che non sono tutte detraibili. Ecco perché, per tutte queste ragioni, noi della componente Italia Lavori in Corso non siamo in grado di votare la fiducia sulla conversione del decreto-legge in esame, ma diremo «no» in modo costruttivo. Il nostro no vuole essere un monito migliorativo, un pungolo, uno sprone, al fine di ottenere che il Governo cominci a tenere conto del fatto che esiste un Parlamento e esi-

stono delle opposizioni da ascoltare. Le voci minori non sempre sono minoritarie. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bulgarelli*).

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, dichiariamo il voto contrario alla fiducia posta dal Governo sull'ennesimo provvedimento d'urgenza. A poco servono le esortazioni del Capo dello Stato a rispettare le funzioni degli organi costituzionali. Il Parlamento è condannato da anni – e non da mesi – ad una produzione normativa sulla base della sola ed esclusiva iniziativa legislativa del Governo e attraverso un percorso che puntualmente si interrompe con la questione di fiducia.

Questo, alla fine, causa un danno alla produzione normativa: è noto al Governo, come ai colleghi ed ai partiti di maggioranza, che interveniamo sullo stesso tema – nell'arco di mesi, non di anni – con provvedimenti il cui contenuto è sostanzialmente contrastante. Non facciamo mai una verifica puntuale delle ricadute dei provvedimenti né riusciamo a ragionare come dovremmo e come si deve – ed è il caso, per esempio, dell'articolo che interviene sulla TASI – onde evitare problemi alle istituzioni locali ed ai cittadini contribuenti.

Una buona intenzione, che pure è contenuta in questo provvedimento e che abbiamo comunque sottolineato, come quella di mantenere una parte dell'imposizione fiscale, che puntualmente e regolarmente i lavoratori dipendenti trasferiscono alle casse dello Stato, purtroppo si scontra con una modalità che non ha consentito il miglioramento del testo come avremmo voluto; né ha consentito a questa parte politica di fare una riflessione articolata, come avrebbe meritato il provvedimento in sé.

Dobbiamo dire di no al Governo, e dobbiamo farlo perché continua con pratiche insopportabili. Dobbiamo dire di no al Governo, perché questo provvedimento, che pure contiene qualcosa d'interessante, non incide sulle questioni principali che sono all'origine della crisi economica e sociale di questo Paese. Dobbiamo dire di no al Governo, infine, perché non vi è un elemento costruttivo che tenti di superare la disparità tra il Nord ed il Sud di questo Paese (anzi, i dati sull'occupazione ci rivelano che si è aggravata la piaga della divisione).

Non possiamo poi non dire di no a questo Governo, perché tratta con sufficienza il Parlamento e la sua capacità di rappresentare gli interessi complessivi del popolo italiano. Non possiamo nemmeno dire di sì a questo Governo, perché i percorsi che traccia sono confusi, timidi e ancora frenati sul piano economico e sociale: dove sono gli investimenti? Dov'è la combinazione produttiva del capitale pubblico con quello privato? Dov'è l'idea di una politica industriale? Dov'è l'idea di un'emancipazione del sistema pubblico dai mille problemi che ha, a cominciare dalla questione della corruzione delle attività e delle funzioni?

Insomma, ancora una volta siamo lì, fermi: si parla di riforme, forse di quelle che servono meno, e – a giudicare dall’uso che facciamo della decretazione d’urgenza – cade uno dei presupposti principali delle riforme istituzionali, del superamento del bicameralismo perfetto e dell’elezione diretta a suffragio universale dei componenti dei due rami del Parlamento. Cade perché in meno di sessanta giorni noi liquidiamo provvedimenti complessi come quello in votazione, in quanto la procedura è questa: partendo dall’adozione di un decreto-legge anche se non ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza (che invece devono essere richiamati in questo caso). Noi liquidiamo provvedimenti complessi come questo in sessanta giorni, e lo facciamo sistematicamente, da anni e non da poco tempo. Quindi, dovremmo attardarci a riflettere maggiormente e ad agire sul piano delle riforme economico-sociali, del tipo di quelle che abbiamo visto realizzare negli anni Settanta, ad esempio quelle nella sanità (che hanno prestato attenzione alla salute di tutti e per tutti) o quelle che hanno introdotto il diritto allo studio, il sostegno all’edilizia ai fini del diritto alla casa, nonché un sistema più giusto e più attento nei confronti dei lavoratori, delle loro famiglie e dei diritti complessivi della nostra popolazione.

A questo dovremmo pensare, piuttosto che a *spot* di natura elettorale, come spesso, e purtroppo, vengono utilizzati i provvedimenti proposti al Parlamento dal Governo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

LANZILLOTTA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Signor Presidente, noi daremo la fiducia al Governo per dare corso a questo provvedimento che, pur con inevitabili limiti intrinseci – non era possibile che fosse diversamente – indica tuttavia quelle che saranno e dovranno essere, e che da tempo aspettavamo, le linee di politica economica dell’azione del Governo.

A chi dice – come adesso ha fatto il senatore Uras – che non c’è urgenza, chiedo che cos’altro deve succedere e quanto altro bisognerà aspettare, avendone la possibilità, per dare anche solo un po’ di respiro a tutte quelle famiglie che si trovano in una condizione di estrema sofferenza.

In merito alle linee di politica economica che questo provvedimento indica e su cui si dovranno sviluppare gli ulteriori interventi, cito innanzitutto la riduzione della pressione fiscale sulle persone e le imprese, che si otterrà da una parte rimodulando il carico per alleggerire quello che grava sulle famiglie e sulla produzione, e dall’altra finanziando ulteriori riduzioni attraverso il recupero dell’evasione e la riduzione della spesa pubblica.

È chiaro che l’effetto macroeconomico atteso non sarà esplosivo. Non vi è, infatti, dubbio che, se la riduzione della spesa limita inefficienze e ridimensiona il perimetro pubblico, è tuttavia inevitabile che detta riduzione incida direttamente sulla domanda interna e bilanci in qualche modo

non positivamente il sostegno ai consumi che la riduzione fiscale comporterà. Questo è un ulteriore motivo che rafforza le attese e l'esigenza del Paese di realizzare altre riforme che dovranno spingere nel senso della crescita.

Ma il provvedimento in esame opera anche in una altra direzione, che credo sia molto importante per lo spirito del Paese e per il clima che lo deve interamente coinvolgere in un grande sforzo di rilancio della nostra economia: mi riferisco, cioè, all'inversione nel segno dell'equità, nel segno della consapevolezza delle difficoltà che attraversano le famiglie da quindici anni, un periodo che ha visto un impoverimento ulteriore di alcune fasce e un indebito ed anomalo arricchimento di altre.

Gli 80 euro, certo, non sono risolutivi – nessuno l'ha sostenuto – e saranno anche un surrogato della vera riforma fiscale che si avrà con la delega, l'allargamento e il carattere strutturale della riduzione sui redditi delle persone e che, pur in un ambito di grande criticità, dovrà essere introdotta con la legge di stabilità. Tuttavia, sono un anticipo da non marginalizzare e che va sicuramente nella direzione che prima menzionavo.

Un altro punto importante che riteniamo il fulcro delle politiche future del Governo è la *spending review*, attraverso cui occorre aggredire le enormi aree di inefficienza e privilegio delle pubbliche amministrazioni. Si inizia ancora timidamente ad andare nell'ambito della spesa e delle risorse gestite dalle decine di migliaia di società pubbliche al cui interno non solo si sperpera denaro, ma si nascondono anche enormi aree di corruzione e collusione tra politica ed economia. Le notizie di oggi, che ci hanno veramente sconvolto, che riguardano i fenomeni di corruzione a Venezia, ci dicono quanto sia profondo il sistema di corruttela nella nostra amministrazione pubblica e come sarà vanificato purtroppo ogni sforzo di rilancio dell'economia e di attrazione degli investimenti esteri, su cui pure il Governo sta lavorando con grande impegno, se non si creeranno quelle condizioni di legalità che sono il presupposto della crescita economica e della attrattività degli operatori economici. Da questo punto di vista, credo che nel provvedimento vi siano alcune misure che sono state sottovalutate, che riguardano norme di trasparenza sui flussi finanziari, accessibilità dei dati contabili, che anticipano tutta una politica di *open data* che dovrà essere il modo di operare dell'amministrazione e che sono una delle chiavi per la prevenzione della corruzione.

Un altro punto è quello di immettere liquidità nel sistema, attraverso l'accelerazione del pagamento dei crediti della pubblica amministrazione. Effettueremo un attento monitoraggio su questa operazione avviata, già da più di un anno e mezzo e che deve arrivare a compimento, perché in presenza di un sistema che fa fatica a dare credito a imprese che sono in difficoltà, l'unico modo per ridare liquidità a queste ultime è reimmettere flussi di finanza pubblica.

Infine, l'altro punto che noi riteniamo molto importante è quello di far camminare in parallelo le politiche di bilancio con la politica di riforme, quelle istituzionali e quelle economiche: riformare il modo di ope-

rare del Parlamento, correggere un federalismo ormai impazzito, intervenire sulla pubblica amministrazione, riformare il mercato del lavoro.

Queste sono le riforme su cui il Governo è atteso alla prova. Una prova impegnativa, perché i dati sull'economia sono severi: PIL, occupazione e consumi sono fermi o in regresso, e per smuovere questa inerzia, questo stallo della nostra crescita occorre dare presto una scossa che rimetta in moto il Paese, perché la speranza nel cambiamento che il voto europeo ha espresso, dando un eccezionale credito al *Premier*, non può essere frustrata. Sarebbe un segnale ulteriormente depressivo per il nostro Paese, perché un Paese che ha sperato nel cambiamento e ancora una volta venisse deluso, difficilmente si mobiliterebbe per partecipare ad uno sforzo collettivo, e l'unica risposta che può evitare questa disillusione e la frustrazione di questa speranza che è stata espressa nel voto è il lavoro: il lavoro che i giovani attendono, il lavoro che le famiglie attendono per i giovani e la cui mancanza crea dei veri drammi sociali, familiari ed individuali.

Il provvedimento che approviamo oggi, pur con talune contraddizioni su cui abbiamo discusso in Commissione, e su cui potremo poi tornare in altra sede per correggerle, vuole esprimere questo segno di cambiamento.

Da qui si parte, ma molto ci sarà ancora da fare, e noi ovviamente sosterremo il Governo e daremo il nostro contributo in questo senso. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo, a nome dell'Assemblea, un saluto alle allieve, agli allievi ed ai docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Einaudi» di Sora, in provincia di Frosinone, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1465 e della questione di fiducia (ore 11,32)

MARINO Luigi (*PI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*PI*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi e colleghi, sulla robusta riduzione del cuneo fiscale, del prelievo fiscale e contributivo, credo che siamo tutti d'accordo: c'è un generalissimo consenso. È però sul passo successivo che iniziano a manifestarsi i distinguo e a confrontarsi anche delle scuole di pensiero diverse: è più opportuno e conveniente per il Paese, cioè per la crescita e per l'occupazione, sostenere i consumi o sostenere la base produttiva del nostro Paese?

Con questo decreto, il Governo Renzi ha caricato la leva della domanda, la leva dei consumi. La grande parte della platea dei dipendenti cui si rivolge questo provvedimento non potrà, come diceva ieri il senatore Carraro (con cui mi trovo in disaccordo), mettere a risparmio quanto ricevuto in più in busta paga, perché quella non è una platea di grandi risparmiatori. Quello in esame quindi è un provvedimento rivolto a sostenere i consumi.

È stato detto che l'Italia ha due malattie: una malattia cronica, che si cura con le riforme strutturali, e una malattia acuta, che invece ha bisogno di superare affrontando la contrazione della domanda e il profondo disagio sociale, quella che un tempo veniva chiamata la «crisi della quarta settimana». È su questo che è intervenuto il Governo.

Un Governo però sensibile a questi temi economici e sociali non può dimenticare che ci sono anche altre categorie, che ci sono altre situazioni sociali che devono essere affrontate in una fase successiva. Ci sono infatti anche le categorie dei pensionati e una fascia del lavoro autonomo (non tutto, perché sul lavoro autonomo opererà la delega fiscale), e c'è il tema posto qui dal Nuovo Centrodestra, ma non solo da quel Gruppo, del quoziente familiare.

In questo provvedimento il segnale sul versante dell'offerta c'è, ma è più contenuto in valore assoluto, trattandosi di una riduzione del 10 per cento dell'IRAP, significativa per la direzione di marcia ma non certamente come elemento strutturale per il rilancio della nostra impresa. Anche il paniere delle coperture ha destato in noi qualche perplessità. Lasciando da parte l'aumento al 26 per cento dell'aliquota sulle rivalutazioni delle quote di Banca d'Italia, c'è un innalzamento dal 20 al 26 per cento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria che – si dice – vengono allineati alla media europea (in merito non sono del tutto d'accordo, perché bisogna vedere come vengono fatti i calcoli, dal momento che in Europa la tassazione sulle rendite avviene anche all'interno dell'IRPEF).

Crediamo comunque si tratti di un provvedimento sul quale bisognerà ritornare. È prevista anche la rinegoziazione, in una certa misura, dei contratti dei beni e servizi della pubblica amministrazione, su cui esprimiamo qualche perplessità.

Per confermare i segnali di fine recessione e di avvio deciso della ripresa c'è quindi bisogno di misure di natura economica in grado di agire, come dicevo poc'anzi, sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta. Se il Governo riesce rapidamente, ovviamente con il sostegno della maggioranza, a individuare e a predisporre misure incisive su questi due fronti la ripresa può essere più rapida di quanto prevediamo.

Sono ottimista, e dico questo perché l'economia e la finanza hanno bisogno di fatti concreti, di numeri, di cifre, di interventi significativi, ma si nutrono anche di un altro aspetto. La percentuale straordinaria dei consensi ottenuti il 25 maggio dal *premier* Renzi e dal suo partito, segno inequivocabile di fiducia e di speranza anche contro vecchie e nuove demagogie, e l'apertura di uno scenario di stabilità riformatrice, sono tutti

fattori immateriali che possono portare ad un clima in cui viene infusa maggiore fiducia nel mercato dei consumatori e degli imprenditori.

Certo, le notizie di cronaca giudiziaria di queste ore, che coinvolgono non solo le due classiche categorie dei politici e degli imprenditori ma anche quella di coloro che avrebbero dovuto controllare, non aiutano certo il ritorno di un clima positivo. Pertanto, la risposta del Governo e del Parlamento, per le rispettive competenze, deve essere rapida e incisiva per cambiare un sistema di appalti, affidamenti e concessioni che ormai è marcio. Non si debbono pertanto commettere errori, non dobbiamo fare ritardi e la tensione riformatrice non può calare.

Il nostro Gruppo parlamentare avrebbe votato comunque questo provvedimento, così come arrivato dal Governo e con le modifiche e integrazioni apportate dalla Commissione, ma oggi il nostro voto è ancora più convinto perché sappiamo che è allo studio dello stesso Governo un nuovo pacchetto di sostegno alle imprese che integra il provvedimento in votazione.

Non deflettiamo dalla profonda convinzione che il rafforzamento e la maggiore competitività del nostro apparato produttivo sono alla base di un'evoluzione positiva della società, della crescita, del mantenimento e del miglioramento del *welfare*, del benessere e della qualità della vita. Solo con il rafforzamento e la maggiore competitività dell'impresa raggiungeremo questi risultati.

Voglio anche dire in questa sede che gli imprenditori italiani non sono affatto esenti da critiche: dal loro stesso campo oggi vengono riconosciute alcune critiche (che, anzi, divengono autocritiche) e vengono portate avanti esortazioni a fare di più per gli investimenti, l'innovazione e la patrimonializzazione. Noi con troppo colpevole ritardo ci siamo accorti oggi che c'è un divario crescente di patrimonializzazione tra le nostre imprese e quelle dello Stato nostro maggior concorrente, dell'altra manifattura, quella tedesca. Non solo: il grado di patrimonializzazione delle nostre imprese è sceso rispetto anche alla media europea. Secondo la Banca d'Italia, per essere in linea con la media europea occorrerebbe un aumento complessivo della patrimonializzazione delle imprese italiane di almeno 200 miliardi e una pari riduzione dei debiti per liberare le imprese da un'eccessiva dipendenza dal credito bancario, che oggi è pari a circa il 65 per cento. Il Governo ci fa sapere che su questi temi interverrà nei prossimi giorni, proprio sul versante dell'irrobustimento patrimoniale dell'impresa, con diversi tipi di interventi, tra cui anche un diverso trattamento fiscale degli utili reinvestiti nell'impresa. Oltre quindi che sul taglio della bolletta energetica per le piccole e medie imprese e sulle agevolazioni fiscali sugli investimenti per beni strumentali, noi ribadiamo la convinzione che bisogna lavorare molto e a lungo sulla patrimonializzazione delle nostre imprese.

Vorrei anche aggiungere un altro elemento. Con il provvedimento in esame è la terza volta che interveniamo sui debiti commerciali della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo appreso che siamo arrivati tra i 60 e i 75 miliardi, rispetto ai 90 dello scorso anno, che i tempi medi sono scesi

di dieci giorni, passando da 190 a 180 (che sono pur sempre sei mesi), e che l'incidenza dei debiti commerciali della pubblica amministrazione sul PIL, nonostante sia scesa, è comunque una delle più alte in Europa. A questo riguardo vorrei dire che il problema non sono le riforme: il punto debole è come applicarle. È già stato fatto notare che solo la metà dei provvedimenti attuativi delle circa 70 leggi di riforma varate dal novembre 2011 a oggi sono stati effettivamente definiti.

Pertanto, concludendo, questo decreto-legge è il primo tempo di una partita difficile, ma non impossibile da vincere e che necessita di altri provvedimenti di questa natura. Ciò che ci attendiamo è che il Governo sostenga, oltre i consumi, anche l'offerta, cioè che in sostanza sostenga la base produttiva del nostro Paese per generare ricchezza e per distribuirla più equamente. (*Applausi del senatore Romano*).

D'ANNA (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*GAL*). Signor Presidente del Senato, signor Vice Ministro, io non intendo tediare con la critica dei vari aspetti del provvedimento in esame, ma vorrei dire che l'ho seguita nel corso degli anni, pur se da un altro versante, come una delle teste d'uovo della liberaldemocrazia in un partito strabico a sinistra, e pertanto vorrei fare con lei un altro discorso, perché so bene che il mio dire non modificherà gli eventi: la maggioranza voterà a favore e noi voteremo contro. Tuttavia, al suo posto proverei un certo imbarazzo a proporre un documento di siffatta foggia, perché è in contraddizione con quello che lei ha sempre sostenuto, onorevole Morando.

Deve sapere che all'atto dell'insediamento del Governo ebbi a chiedere, con malcelata malizia, al Presidente del Consiglio incaricato quale tipo di Governo egli presiedeva, ovvero se era a capo di un Governo liberale, oppure socialista, o ancora socialdemocratico, o, peggio ancora, comunista.

Domandai, in sintesi, quale fosse l'orizzonte dei valori politici, sociali ed economici cui intendeva far riferimento quel Governo e conseguentemente come intendesse agire, attraverso i provvedimenti legislativi, nella direzione che era più confacente ai valori di riferimento.

Ovviamente non ebbi risposta e non l'avrò neanche oggi, perché in quest'Aula il suo Presidente del Consiglio è venuto con una certa dose di spigliatezza, se non di spavalderia (ricordo ancora una mano nella tasca!), a proporsi come il Capo di un Governo riformatore che aveva l'intenzione di caratterizzare la propria azione di Governo come riformatrice di uno Stato che ormai tutti definiscono ridondante ed inefficiente, burocratico e sprecone, produttore di continui record dell'aumento del debito pubblico, che a mio modesto giudizio – e credo anche a suo giudizio, se lei potesse dire quel che pensa – è la vera causa della crisi sociale ed economica che attanaglia la Nazione.

Ovviamente, evidenziai la contraddizione di fondo per cui egli stesso, Matteo Renzi, che impersonava la figura del segretario del principale partito della sinistra, *more solito* statalista e pauperista, si poneva nelle vesti improprie di un riformatore liberale dello Stato.

Non ebbi ovviamente risposta e quindi dovetti e devo prendere atto che la politica che questo Governo persegue, alla stregua dei Governi che l'hanno preceduto, anche in una certa misura dell'epoca tremontiana e quindi del centrodestra, si è avviata lungo la conferma di una politica economica di tipo statalista, costruttivista e centralista in cui lo Stato la fa da padrone.

Non so quanti qui dentro abbiano questo convincimento, ma noi abbiamo uno Stato onnipotente e onnipresente, che è il principale protagonista della vita economica di questo Paese e pretendiamo di introdurre elementi di liberalismo e di libero mercato all'interno di uno Stato che dovrebbe essere radicalmente trasformato con l'inserimento di una serie di parametri di efficienza, produttività, competenza, merito e qualità dei servizi che invece continuiamo a trascurare.

Un eloquente esempio di questa contraddizione in termini viene appunto dal documento in esame, che reca l'ambiziosa dicitura di «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale». Un decreto che nei contenuti, dal primo all'ultimo dei suoi articoli, propone una serie di interventi improntati al classico concetto di costruttivismo statale, tipico delle economie pianificate (converrà con me, signor Vice Ministro). Un provvedimento nel quale si spazia dalla materia fiscale alla razionalizzazione della spesa pubblica, all'acquisto di beni e servizi, alla riorganizzazione dei Ministeri, ad interventi in agricoltura, fino ai debiti delle società partecipate e da qui fin oltre, fino all'edilizia scolastica. Vale a dire un vero e proprio zibaldone, che ha però un unico filo conduttore, il comune denominatore di uno Stato che persiste nell'affermazione del suo potere di intervento e continua ad aggiungere funzioni e procedure amministrative a quelle bolse, ridondanti e farraginose già esistenti.

Mi consentano poi i colleghi intervenuti dai banchi qui di fronte: smettiamola con questa euforia della giustizia sociale!

Voglio citare un autore che le è noto certamente, Friedrich August von Hayek, premio Nobel per l'economia, che ebbe a dire della giustizia sociale che essa è un vero e proprio ossimoro: la giustizia è tale in quanto giusta, e non ha bisogno di attributi e di essere corroborata da altre aggettivazioni. Von Hayek ci ammoniva sul fatto che quanto è giusto è giusto in sé e che sotto il nome della giustizia sociale, lo Stato imprenditore, gestore dell'economia e della spesa pubblica, interviene per contrastare il libero mercato che è la sola ed unica espressione delle libertà economiche in una società liberale. La nozione di giustizia sociale, diceva Von Hayek, è priva di contenuto, perché l'apparato governativo è incapace di agire per uno scopo specifico, dal momento che esprime le proprie volontà attraverso caratteristiche di astrattezza e di generalità. Ne verrà fuori, come diceva il nostro dotto maestro di economia, che solo alcuni membri della società saranno favoriti in determinate circostanze (come per la questione

degli 80 euro, che vengono dati solo a taluni e non a talaltri). Pertanto, la giustizia sociale finisce con l'essere l'etica della tribù: in un determinato momento vi è un gruppo sociale che viene favorito dall'elargizione dello Stato ed altri gruppi sociali ne vengono danneggiati. Questo viene, ovviamente, a turbare la catallassi economica; si consenta di usare questo termine, signor Presidente, che indica l'ordine spontaneo. Volevo con ciò dire al collega della sinistra che ieri si è scagliato contro la mano invisibile, il collega Moscardelli (che io stimo molto e che in questo momento è distratto e non mi ascolta), che la famosa mano invisibile dello Stato in Italia non c'è mai stata; né la mano invisibile della catallassi economica può essere accompagnata dallo Stato verso una direzione che è già predefinita e predeterminata. In questo tu sei statalista e sei cattolico democratico; e in questo io sono sturziano e sono cattolico popolare.

Detto questo, torniamo ai liberali della sinistra, e quindi al vice ministro Morando. Voi parlate di giustizia sociale; ebbene, ne risulterà che solo alcuni membri della società saranno favoriti, e questo porterà inevitabilmente ad una turbativa del mercato e ad una disparità tra i cittadini. Quindi, quanto era giusto perché era sociale diventa ingiusto perché la famosa redistribuzione non riguarderà tutte le categorie sociali (pensionati o altri redditi appartenenti ad altre categorie).

Sia ben chiaro che non si tratta, come i socialisti e gli statalisti dicono, di una avversione al concetto dello Stato sociale. Noi veniamo infatti sempre accusati di essere i cattivoni e di essere contro la solidarietà, ma noi siamo per uno Stato che non si limiti a promuovere lo sviluppo, affinché ogni cittadino possa conseguire l'uguaglianza delle proprie opportunità e non l'uguaglianza dei propri esiti. Questa, caro senatore Moscardelli, è la differenza.

Mi si chiederà cosa c'entri tutto questo. Ebbene, tutto questo costituisce il *pabulum*, l'*imprinting* ideologico sul quale noi continuiamo a produrre questi documenti con la speranza di invertire una crisi economica che è una crisi dello Stato imprenditore e dello Stato onnipotente ed onnipotente. Con i pannicelli caldi dello spostamento degli 80 euro a sinistra e a destra non potrete risolvere niente!

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, la invito a concludere il suo intervento.

D'ANNA (*GAL*). Signor Presidente, chiedo allora l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento alla critica divoratrice dei topi delle soffitte del Senato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

D'ANNA (*GAL*). Se siete dei riformatori, fate una sola cosa: proponete un'idea di riforma dello Stato e lasciate perdere queste piccinerie e questi zibaldoni, che sono degni di un azzecagarbugli. Se siete liberali, fatelo. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il decreto in esame ha obiettivi che è opportuno e giusto definire strategici e che anticipano ulteriori misure strutturali che il Governo dovrà adottare con la legge di stabilità per il 2015.

Il Governo Renzi ha avuto il coraggio e ha saputo anche rispondere coerentemente al Paese, ai cittadini e alle imprese, in particolare alle medie e piccole.

In primo luogo, vi è l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro, con l'attribuzione di un credito, un *bonus*, a coloro che hanno un reddito non superiore ai 24.000 euro, e della riduzione delle aliquote IRAP. Auspichiamo che questo intervento possa essere rafforzato con la legge di stabilità 2015, allargando la platea dei beneficiari alle famiglie numerose e monoreddito e forse anche con l'adozione del quoziente familiare.

Condividiamo anche la scelta di spostare la tassazione dal lavoro alle rendite finanziarie. È una scelta di equità, di giustizia sociale, che adegua l'Italia agli altri Paesi europei e che concorre a far sì che la riduzione del cuneo fiscale contribuisca al rilancio dell'economia.

Un altro punto importante è il chiarimento legislativo sulla proposta secondo cui la cessione di energia elettrica e calorica prodotta da fonti rinnovabili agroforestali, per impianti medi e piccoli, debba essere considerata come attività produttiva di reddito agrario.

Apprezziamo anche il fatto che il Governo abbia chiarito, con la formulazione di alcune nostre proposte emendative, che non vi sarà un duplice sacrificio delle Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in merito al finanziamento del *bonus* di 80 euro, evitando così pesanti ed ingiusti effetti negativi sui nostri bilanci regionali e provinciali.

In ordine alle disposizioni del decreto relativo alla RAI ringraziamo il Governo, in particolare il vice ministro Morando, per la grande sensibilità dimostrata nei confronti delle minoranze linguistiche. Per i territori dove sono insediate le minoranze linguistiche tedesca, ladina, francese e slovena resta infatti la garanzia per legge della sede della RAI, che continua ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile, anche perché tali sedi devono fungere necessariamente come centri di produzione per le trasmissioni nella lingua delle minoranze.

Nel caso specifico della Provincia autonoma di Bolzano, che fino ad oggi ha già assunto, a mezzo di una convenzione con la RAI, tutti gli oneri per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina, è garantita la trasparenza di spesa per i circa 20 milioni di euro annui attualmente impiegati, tenendo conto anche del canone RAI pagato dai cittadini della nostra Provincia.

In conclusione, sottolineiamo che non vi sono alternative a questo Governo, che ha operato molto bene in una situazione particolarmente difficile per il Paese. Il Governo, pertanto, deve andare avanti e va sostenuto ed appoggiato con tutte le forze.

Per tali ragioni, il Gruppo per le Autonomie voterà per la fiducia al Governo e per l'approvazione del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

BELLOT (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, partiamo dal titolo di questo decreto-legge di urgenza, ovvero «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», che già ci induce a sorridere, se non forse a piangere, e poi, ancora di più, dal suo soprannome, ovvero «decreto 80 euro»: quest'ultima è una premessa più consistente, che fa comprendere la vera realtà di tale provvedimento.

Ognuno di noi ha ben presente il ricordo di chi, a partire dal Primo Ministro in particolare, si è speso come pochi per pubblicizzare questa manovra fiscale. Le elezioni di fine maggio incombevano e l'occasione di ingrassare o ingrassare (decida il Governo quale termine preferisce) il risultato elettorale del proprio partito era troppo importante, potremmo dire irrinunciabile. Ovviamente l'esito elettorale ha dato ragione a chi, dopo giorni di annunci, *spot* e martellamenti, ha – appunto – millantato la ripresa economica del nostro Paese con questo provvedimento. Ripeto «millantato», perché il termine corretto e sicuramente condivisibile è solo questo.

È ormai sotto gli occhi di tutti che una delle principali, forse la maggiore, malattia di cui soffre il Paese è la terrificante contrazione della domanda sia esterna che interna, dovuta alla crisi finanziaria del 2008, seguita a breve distanza dalla crisi dell'euro. Le principali cause di questo combinato disposto sono state la contrazione della domanda esterna, dovuta per la maggior parte alla crisi globale, e la contrazione della domanda interna, determinata a sua volta dalle stringenti politiche di austerità che i vari Governi hanno adottato. Le stesse politiche di austerità, giova ricordarlo, che oggi anche i sostenitori di quel tempo rifuggono e contestano.

Le conseguenze nel nostro Paese, alle quali i recenti Governo hanno contribuito con insensate manovre di aumento dell'imposizione fiscale, le conosciamo tutti: crollo del PIL (oggi quasi al di sotto del livello del 2008 per dieci punti percentuali) e tasso di disoccupazione strutturale a livelli mai visti prima, come evidenziato da molti colleghi. Tanto per ricordare, nel marzo 2007 il tasso di disoccupazione in Italia era pari al 6 per cento, oggi al 13,6 per cento, mentre quello della disoccupazione giovanile è al 46 per cento. Sono dati che fanno impressione.

Senza dimenticare, a proposito di PIL, che le stime sul prodotto interno lordo del nostro Paese recentemente diffuse, parlano di una decrescita del Paese, quando lo stesso Governo – giova ricordarlo – all'interno del documento di economia e finanza, indicò in un ottimistico, quanto irrealizzabile, +0,8 per cento l'obiettivo di fine anno. Non ci sono parole per commentare.

Il paziente Italia è grave, ormai gravissimo e le specifiche disposizioni assunte dall'attuale Governo, che si è posto l'obiettivo ambizioso (ma purtroppo molto lontano) di risollevarlo il Paese, dovrebbero essere orientate a rivitalizzare la domanda interna, una domanda interna fortemente gravata dall'aggravio IVA al quale voi, per l'ennesima volta, avete contribuito piuttosto che a fissare continue, caotiche e crescenti imposte e tributi. Pensiamo, per esempio, all'IMU e alla TASI.

Nella lettura complessiva del provvedimento, infatti, non possiamo non considerare che il *bonus* degli 80 euro *una tantum* (va ricordato, infatti, che vale solo per questo esercizio fiscale, cioè solo per il 2014) si applica solo a determinate categorie, solo fino a una predeterminata fascia di reddito e, soprattutto, che ciò avvenga a pochi mesi dalla definizione e pubblicazione da parte degli enti locali delle aliquote TASI e IMU. Un groviglio di tasse che confonde un apparente dare con un togliere consistente. Sempre poi che in sede di denuncia dei redditi il prossimo anno le famiglie non debbano restituire la somma perché in fase di conguaglio, magari, le detrazioni non spetteranno più.

Le aliquote di TASI e IMU, con ogni probabilità, saranno più elevate rispetto a quelle prospettate alcuni mesi fa dai ragionieri locali, alla luce del fatto che, come ben sapete, questo provvedimento, oltre al *bonus* di 80 euro, prevede anche ulteriori e consistenti riduzioni di trasferimenti erariali a favore degli enti locali. Pagano sempre gli stessi, virtuosi o meno.

Riassumendo, il credito di 80 euro viene finanziato anche da tagli ai Comuni, oltre che da altre manovre di imposizione fiscale, i quali, a fronte delle minori entrate, si vedranno costretti ad innalzare la pressione fiscale a carico dei contribuenti per recuperare quelle risorse. L'ennesimo esempio del fatto che i Comuni e gli enti locali devono essere i gabellieri dello Stato che sta pressando e distruggendo il nostro sistema Paese.

Per non parlare poi dell'IMU sui terreni agricoli collinari e montani. Un'altra scelta vergognosa! In corso d'opera si cambiano le regole e si aumenta la tassazione sottraendo a questo settore 350 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso. Lo ripeto, è vergognoso! Questa è la realtà di tale provvedimento.

Ma veniamo al punto fondamentale. Non importa più capire se il Gruppo Lega Nord e Autonomie sia o meno d'accordo con questa disposizione palesemente truffaldina ed ingannevole. Noi, ovviamente, siamo contrari, ammesso che ciò a voi importi ed è evidente che non vi importa. Il punto, piuttosto, è capire come e perché ci sia un Governo, non eletto da nessuno, ricordiamolo, se non da un segretario di partito che da settimane illude l'intero Paese promettendo una ripresa economica che non c'è, elargendo con la mano sinistra dei soldi e recuperandoli poi con la

mano destra. Il punto, signori, è capire come chi è stato anche Presidente di Provincia non sappia che i 122 milioni di euro per due anni a favore dell'edilizia scolastica sono senza dubbio condivisibili in linea di principio, ma non sono certamente utilizzabili da chi, come le Province stesse, sull'edilizia scolastica continua ad avere specifiche competenze. Al riguardo il nostro Gruppo aveva presentato degli emendamenti efficaci, ovviamente non recepiti perché presentati dall'opposizione.

Il punto è capire come si possano attendere maggiori incassi dall'IVA quando non più tardi di qualche mese fa, con il decreto 31 agosto 2013, n. 102, guarda caso sull'IMU, venne adottata la stessa copertura che poi si rivelò fatalmente insufficiente e che costrinse a rivedere le accise sui carburanti. Ve ne siete dimenticati, oppure siete già convinti che a settembre seguiremo la stessa prassi?

Ecco, onorevoli colleghi, le coperture, un altro punto dolente di questo provvedimento: il nodo delle coperture, sulle quali per giorni abbiamo sentito il Primo Ministro sbracciarsi per riferire come le rilevanze tecniche del Senato, che tanto sta a cuore al *Premier* e che, sull'importo delle necessarie risorse finanziarie al provvedimento continua a muovere dei sospetti, non fossero concrete, ma solo «supposizioni» dei tecnici. Nello stile polemico del primo Ministro e del Governo tutto, continua un ricorso ossessivo alla denigrazione. E tutto quello che può essere detto contro questo Governo continua ad essere visto solo e unicamente da parte vostra come l'intento di denigrare il Governo stesso: chiunque muova critiche al Governo viene additato come portatore di un fantomatico interesse personale che avalla la vera ragione del dissenso.

Nella fattispecie, secondo qualcuno, il parere contrario dei tecnici del Senato sarebbe una «vendetta» degli stessi per la annunciata quanto imminente riforma del Senato. Questo atteggiamento, signori, assomiglia molto ad una sorta di denigrazione pubblica, una forma di gogna mediatica che offre un capro espiatorio con cui prendersela, senza minimamente curarsi delle ragioni tecniche che portano i critici ad avanzare i dubbi. Spostare semplicemente l'obiettivo toglie l'attenzione da chi realmente invece i numeri li ha modificati, oppure ha voluto verificarli in maniera decisamente distorta. Comunque sapremo a breve, signori, ovvero nel giro di qualche mese (penso a settembre), se i rilievi critici dei funzionari del Senato erano dubbi infondati o se, invece, erano certezze.

Da parte nostra comunque esprimiamo un giudizio decisamente negativo a questo provvedimento, in quanto non lesina sicuramente in demagogia ed eccessivo ottimismo. Ma il giudizio negativo è doppiamente confermato dalla scelta dell'imposizione di un voto di fiducia, l'ennesima fiducia (a sconfessare quanto proclamato dal *premier* Renzi nel suo ipocrita, ripeto, ipocrita discorso di insediamento), fiducia che noi non daremo ovviamente.

Come ultima cosa, vorrei lanciare un monito al Governo: non si rilancia l'economia con le sole promesse, ma con azioni concrete, coraggiose ed efficaci. Il Paese le attende, ma sicuramente non le avrà mai da voi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

SACCONI (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*NCD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinnoviamo con molta convinzione la fiducia al Governo, per almeno quattro ragioni. La prima si riferisce ad una valutazione generale circa il valore della stabilità politico-istituzionale; la seconda si riferisce alla nostra piena adesione ai contenuti originari di questo provvedimento, quali sono stati largamente confermati dalle Commissioni parlamentari competenti; la terza ragione si riferisce però anche a quelle specifiche modifiche che sono state introdotte da queste Commissioni sulla base anche della nostra iniziativa; la quarta ragione, infine, riguarda ciò che verrà dopo l'esame e il voto definitivo di questo provvedimento dal punto di vista dello sviluppo di quella agenda di governo, già segnata in funzione di quegli obiettivi che non possiamo non condividere e che riguardano la crescita della nostra società e della nostra economia: la crescita demografica, la crescita economica, la crescita sociale e il lavoro.

Ribadiamo quindi in primo luogo come la stabilità sia un valore in sé, tanto più nel tempo straordinario che viviamo. Essa è stata senza dubbio rafforzata dal voto europeo e, da un lato, si traduce – come abbiamo già visto – in minori oneri per il collocamento del debito che, data l'abnorme dimensione dello stesso, si traducono in particolari evidenze nella struttura del bilancio dello Stato: 4 miliardi in meno rispetto al picco del 2012 sta costando il servizio di collocamento del debito pubblico, per non dire dei rendimenti dei BTP decennali, passati da quel picco del 7,4 all'attuale 3 per cento; dall'altro lato, la stabilità si traduce in una fonte di maggiore capacità negoziale nell'ambito dell'Unione europea, ove noi abbiamo tutto il diritto e il dovere di richiedere una visione condivisa circa le possibilità di crescita dell'Europa. Si tratta di un'Europa nella quale la crisi sta assumendo caratteristiche endemiche e che può ragionevolmente crescere soltanto se sostenuta da una visione geopolitica, geoeconomica e di proiezione delle sue relazioni commerciali e politiche verso Sud ed Est; è quindi fondamentale il ruolo della sua fascia mediterranea, quella nella quale noi insistiamo e nella quale si dovrebbero realizzare grandi investimenti transnazionali sostenuti da quella finanza di progetto che da tempo invociamo. Quindi, stabilità utile, fondamentale e necessaria nella dimensione interna e nella dimensione europea.

Come dicevo, il decreto-legge che stiamo esaminando è stato da noi condiviso, innanzitutto nel momento della sua stessa redazione, quale parte della maggioranza e del Governo; esso è stato condiviso perché espressione di quella direzione di marcia liberal-popolare che è ragione della nostra partecipazione a questo Governo e a questa maggioranza. A nostro avviso, la società cresce se liberata dal peso della spesa pubblica, dell'imposizione fiscale e dei vincoli regolatori. Siamo oggi lieti che vi sia una larga condivisione tra aree politiche fino a ieri contrapposte circa il rapporto tra Stato e società nel senso che ovviamente noi auspichiamo e

che potremmo sintetizzare nella formula: meno Stato, più società. Già nella definizione di quel testo nella sede di Governo abbiamo voluto associare famiglie e imprese, in quanto destinatarie delle misure di restituzione fiscale: ricordate l'iniziativa del Nuovo Centrodestra affinché ci fosse anche quella riduzione lineare del 10 per cento dell'IRAP sostenuta da una, in questo caso giustificata, maggiore pressione fiscale sulle attività finanziarie? Siamo cioè convinti che si debbano contemporaneamente liberare la vitalità delle famiglie dal punto di vista della loro attitudine tanto a procreare, quanto a consumare, e la vitalità delle imprese. Parlo di vitalità nel senso della nuova costituzione di imprese, della loro capacità di ampliarsi, di generare ricchezza e di assumere. Di qui la nostra insistita iniziativa per il superamento dell'IRAP, che si è tradotta, anche nell'esame svolto dalla Commissione, in una sollecitazione a che si ampliasse l'area dell'esenzione di questa imposta ingiusta. Con soddisfazione abbiamo alla fine accettato la proposta che dal Governo ci veniva a che si individuasse nei decreti delegati in materia fiscale di cui fra poco ulteriormente dirò, la sede nella quale ampliare l'area delle piccole partite IVA non chiamate a pagare questa imposta: infatti, cambierà la definizione di «stabile organizzazione», che costituisce il presupposto perché una partita IVA di un professionista o microimprenditore debba pagare l'IRAP.

Allo stesso modo, siamo soddisfatti del modo con il quale è stato affrontato anche l'altro nodo che abbiamo voluto segnalare con un emendamento emblematico: mi riferisco al tema delle famiglie numerose. Le famiglie numerose non possono non essere un parametro fondamentale nella politica di restituzione fiscale. Molto di più la fiscalità deve riconoscere il valore sociale della famiglia in cui vi sono più figli a carico e, quindi, la legge di stabilità, che avrà il compito di rendere strutturali le misure che qui approviamo solo in termini congiunturali (riferite, cioè, all'anno in corso), sarà la sede, per norma di legge, per norma programmatica che nessuno potrà eludere, per introdurre quel fattore famiglia che da tempo viene invocato e che ancora non è realizzato.

Veniamo quindi all'agenda di governo, quello che ci attende per le prossime settimane, grazie anche all'approvazione di questo provvedimento. Come ho ricordato in precedenza, essa si compone innanzitutto della combinazione fra la legge di stabilità e i decreti fiscali, una combinazione che è fondamentale per rendere strutturale, come ci chiede l'Unione europea, la nostra capacità di ridurre il peso dello Stato, da un lato, e di liberare la vitalità della società e dell'economia, dall'altro. I due provvedimenti staranno insieme, come ha ricordato ieri il nostro vice ministro Casero, perché ci consentiranno di ridisegnare anche le cosiddette spese fiscali, affinché il saldo finale consista in una riduzione significativa del peso fiscale sulla famiglia, sulla proprietà e sull'impresa.

A tale proposito non possiamo non richiamare ancora una volta il Governo ad agire sugli enti locali, anche in termini di *moral suasion*, convocando la loro stessa associazione, affinché non abusino della capacità impositiva sulla casa e, signor rappresentante del Governo, affinché ciò accada anche grazie alla pubblicazione di quei fabbisogni *standard*, che

il nostro Gruppo tanto ha voluto nel momento in cui si discusse e si approvò la legge sul federalismo fiscale; essi costituiscono infatti un parametro trasparente della buona gestione amministrativa, la cui inefficienza non deve mai scaricarsi senza limite sulle persone fisiche e giuridiche in termini di maggiore pressione fiscale.

La legge di stabilità e i decreti fiscali sono un'occasione straordinaria anche per cambiare il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria nel segno di quella reciproca lealtà che oggi purtroppo non è ancora acquisita.

Fa inoltre parte della nostra agenda anche l'ambizioso percorso di riforma dello Stato, dalle sue istituzioni democratiche alle pubbliche amministrazioni. In questo campo il nostro impegno sarà forte, affinché la nostra sia una democrazia davvero governante e affinché davvero il nostro Stato costi di meno e funzioni di più.

Per non dire – e mi avvio a concludere – della riforma del mercato del lavoro, quella riforma che da tutti coloro che ci osservano dal di fuori (da Washington al Fondo monetario internazionale, alla sede dell'Unione europea di Bruxelles) è considerata come la misura della nostra capacità di uscire dal Novecento ideologico e di dimostrare che siamo in grado di avere una regolazione semplice, certa ed europea, che incoraggi la propensione ad assumere e che ci conduca al di fuori di quella trappola atavica, che ha sempre portato l'Italia ad essere un Paese caratterizzato da bassi salari, da bassa occupazione e da bassa produttività del lavoro, nonostante sia stato – o forse proprio perché lo è stato – il Paese più sindacalizzato dell'Occidente.

Concludo con una considerazione riferita al futuro dell'area politica moderata e liberal-popolare, che si riconosce nella prima famiglia politica europea. Si discute tanto in questi giorni, e a ragione, alla luce del risultato elettorale, delle divisioni che si sono prodotte all'interno di quest'area. Mi limito oggi a fare una semplice considerazione: sono convinto che quest'area potrà avere successo politico nella misura in cui questa stagione di governo difficile, nel tempo della grande crisi, sarà foriera di risultati per il bene comune. Si produrranno risultati per il bene comune nella misura in cui, come ho più volte ripetuto, essi saranno nel segno della liberazione della vitalità della società e dell'economia, cioè attraverso riforme liberali. Più questo Governo, paradossalmente, riuscirà nelle riforme liberali, o meglio, liberal-popolari, in quanto capaci di liberare il nostro capitalismo popolare e familiare, più l'area politica che tradizionalmente incarna queste aspirazioni avrà una prospettiva. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

BULGARELLI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (*M5S*). Signor Presidente, vice ministro Morando, partirò da lontano, oggi (sperando di non annoiare il vice ministro Mo-

rando), ossia da una relazione tecnica di ottobre, quella al decreto che cancellava la prima rata dell'IMU, nella quale si diceva che il testo presentava qualche criticità e che la Ragioneria dello Stato ne chiedeva la soppressione, invitando a reinserire l'IMU nel primo decreto utile (cosa che poi è stata fatta, perché l'IMU in realtà è stata cancellata, ma adesso abbiamo la TASI, con tutto quello che ne consegue).

Qui la preoccupazione è la stessa, ma non la esprimiamo per «gufare», anche se ieri il vice ministro Morando ha detto che alcuni si divertono a farlo: è vero che c'è il taglio dell'IRAP e che questi 80 euro sono stati erogati, probabilmente aiutando in parte il rilancio dell'economia, perché il decreto era fatto anche per questo; è anche vero, però, che viene tutto rimandato a fine anno, con la legge di stabilità, per quanto riguarda le coperture. Qual è dunque il problema che ci induce grande preoccupazione? Stiamo andando ad intervenire su un esercizio in corso, quindi non è stato ancora specificato dove andremo ad intervenire con questi tagli (che alla fine saranno orizzontali), quindi non sappiamo se le spese tagliate erano comunque già state impegnate e se si potranno pertanto tagliare davvero. Questa è una nostra grande preoccupazione, perché non solo non si sa se alla fine con la legge di stabilità di fine anno si riuscirà a rendere strutturale il tutto, ma non si sa neppure se si riusciranno davvero a coprire i soldi che sono già stati elargiti alle persone. Questa è una grossa preoccupazione, non una «gufata», cosa che abbiamo già detto ripetutamente in Commissione (e mi scuso dunque se la ribadisco nuovamente anche qui, sempre al Vice Ministro che ci sopporta).

Come cercavamo di uscirne? Nel decreto avevamo proposto d'inserire il reddito di cittadinanza, non perché siamo fissati con questo reddito, ma perché il vero problema in questo momento, a nostro avviso, è la redistribuzione della ricchezza. Anche questo è un discorso che in Commissione abbiamo già affrontato con il Vice Ministro: la redistribuzione della ricchezza è l'unica cosa che davvero può rilanciare l'economia, è inutile dare un contentino a persone che hanno già un lavoro, per quanto siano sicuramente aiutate da quegli 80 euro, se poi non aiutiamo tutte le altre che invece non possono aumentare i consumi – e quindi rilanciare l'economia – perché non hanno nemmeno un lavoro, e quindi uno stipendio.

Questa è una raccomandazione che ci fa anche l'Europa, che ci chiede di spostare il carico fiscale verso i consumi e i beni immobili. Guardando insieme le coperture del nostro emendamento sul reddito di cittadinanza, questo veniva fatto: spostando tale carico fiscale, allora sì che rilanceremmo l'economia ed aiuteremmo veramente tutta la popolazione italiana, non solo una fascia, comprese anche le categorie dei pensionati e degli esodati, nonché tutte quelle situazioni che sono ancora in attesa di una soluzione, che il Governo non ha trovato.

Appreziamo che il Vice Ministro abbia preso atto della necessità di fare comunque il provvedimento sul reddito di cittadinanza: a detta sua, probabilmente verrà preso in considerazione entro la fine dell'anno, però ci rendiamo conto che le persone fuori non possono più attendere e non c'è tempo di aspettare fino a fine anno.

Un'altra grossa preoccupazione che suscita questo decreto, che poi è sempre oggetto di una raccomandazione dell'Europa, è relativa alla corruzione: nel testo vi è tutta una parte che riguarda l'evasione fiscale, che però non è stata esplicitata, ma nulla è stato fatto con riferimento alla corruzione. Viene addirittura posticipata di un altro mese la discussione dell'apposito decreto: dopo tutto quello che è successo negli ultimi tempi, non ci sembra che omettere di far luce e di attirare l'attenzione proprio su questo elemento vada a beneficio del rilancio dell'economia, quando anche l'Europa ci dice che, concentrando l'attenzione sulla corruzione, si potrebbe effettivamente rilanciare l'economia e tutto quello che riguarda... Mi scuso, ma non mi viene in mente la parola, perché il Vice Ministro mi distrae. (*Ilarità*).

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È colpa mia anche questo, come tutto?

BULGARELLI (*M5S*). È sempre colpa sua, signor Vice Ministro, lo sa. Comunque, dicevo che in tal modo si potrebbe rilanciare l'economia ed anche tutto quello che riguarda gli appalti.

Cos'altro c'è all'interno di questo decreto? In esso troviamo il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Anche questa è una cosa molto importante, che potrebbe rilanciare l'economia, però anch'essa viene fatta in maniera anomala. Intanto non sappiamo ancora – non solo noi ma tutti aspettiamo di saperlo da diverso tempo – qual è lo *stock* completo del debito della pubblica amministrazione. Ancora non si è capito se i soldi già svincolati sono andati veramente a pagare le persone che avevano un credito o se dallo Stato sono semplicemente passati alle Regioni, ma poi non stati elargiti a chi effettivamente doveva beneficiarne.

Adesso, per fare ciò, che cosa facciamo? Aumentiamo il debito pubblico, andiamo ad emettere titoli di Stato per 20 miliardi, e questo va bene, ma fino ad un certo punto. L'unica possibilità che aveva davvero l'Italia – secondo noi – di rilanciare il Paese in modo globale, era chiedere una deroga all'Europa, cosa da voi fatta con il DEF. Però – secondo me – avete sottoutilizzato questa deroga e, siccome sarà l'unica nostra possibilità, perché non credo che l'Europa ci darà la possibilità di tornare in deroga su questi argomenti, non si capisce come mai non l'abbiate utilizzata soprattutto per risistemare quelle situazioni che sono sempre attenzionate in fase di emergenza.

Di che cosa sto parlando? Sto parlando del dissesto idrogeologico. Se noi partiamo dal punto di vista della prevenzione e non dell'emergenza, possiamo realizzare una grande *spending review*. È vero che l'investimento iniziale per sistemare tutte le situazioni critiche è di portata rilevante, ma in un momento successivo si potrà beneficiare di un grosso risparmio, perché l'emergenza ci costa sempre di più della prevenzione. Questa sarebbe stata una grande *spending review* e avrebbe assolutamente aiutato il rilancio dell'economia: poiché c'è tanto da lavorare sul piano del dissesto idrogeologico, avreste dato tanto lavoro alle persone e, una volta

risistemato il territorio, si sarebbe potuto davvero rilanciare il turismo. Ma con un territorio davvero devastato, così com'è, come pensiamo di attrarre il turismo? Nella sola mia zona, l'Appennino, è impossibile rilanciare il turismo: ogni 100 metri c'è una frana e tutto quello che il terremoto ha distrutto non è stato ancora ricostruito. È impossibile. Fino a che non si farà un investimento serio sul territorio, non lo si potrà fare sul turismo; e l'unica modalità che avevamo era chiedere la deroga all'Europa e utilizzarla per sistemare la situazione. Al contrario, avete sì chiesto una deroga per effettuare pagamenti, ma alla fine nel DEF si diceva che si sarebbero pagati 13 miliardi, mentre adesso mi sembra si parli di 5 miliardi. Si citano 8 e mezzo, ma poi nel parere dato oggi in 5ª Commissione si parla di 5, e io quindi rimarrei sui 5 e non sugli 8 e mezzo.

Allora vi chiedo: cosa facciamo dopo questo provvedimento? In fase di elaborazione della legge di stabilità ci renderemo conto che i soldi non sono più abbastanza e che state tirando la stessa coperta per coprire più cose: e allora che cosa faremo?

Concludo il mio intervento con la clausola di salvaguardia. Di nuovo in questo decreto è contenuta una clausola di salvaguardia, che però va in contraddizione con quanto state facendo, e si tratta di un'altra cosa su cui vi ho chiesto notizie in Commissione. Adesso state pensando di fare un decreto per abbassare i costi dell'energia elettrica, ma in quello in esame c'è una clausola di salvaguardia che, al 30 settembre di quest'anno, farà aumentare l'accisa sull'energia elettrica. Anche in questo caso, il cane si morde la coda. Ieri lei, signor Vice Ministro, parlava di lungimiranza e di progettazione e diceva che siete stati premiati perché vedete il progetto dell'Italia a lungo termine. A me sembra, innanzitutto, che non lo vediate a lungo termine e che le cose che fate siano sempre tra loro in contraddizione.

Questo è uno dei motivi per cui voteremo ovviamente no alla fiducia. Non esiste assolutamente alcuna progettazione, e quello che state facendo non sistema le situazioni, perché usate sempre la solita coperta per coprire più cose ma, quando arriveremo a fine anno, a pagare saranno sempre gli stessi, ossia le persone fuori da quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CERONI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevole Vice Ministro dell'economia, onorevoli colleghi, bisogna riconoscere che questo provvedimento è stato un capolavoro. L'obiettivo di determinare un effetto speciale per le elezioni europee del 25 maggio e riservare al dopo elezioni, ai prossimi mesi, le amare sorprese che attendono gli italiani è stato pienamente raggiunto, anzi possiamo dire che è stato un successo.

La scelta di distribuire 80 euro ad alcuni milioni di cittadini con un reddito da 8.000 a 24.000 euro a pochi giorni dal voto è stata una trovata

geniale, molto apprezzata, che ha reso elettoralmente molto bene e che chi si diletta a scrivere può portare come un esempio da manuale della politica.

Tuttavia, signor vice Ministro, ritengo che questa non sia stata una scelta responsabile. Mettere in atto una misura come questa, uno *spot* elettorale solo per alcuni lascia sconcertati. Al nostro Paese serve una riforma fiscale che riguardi tutti, equa, strutturale, di riduzione dell'onere tributario, come dice la Corte dei conti, e che tenga conto anche dei carichi familiari, come sosteniamo da tempo.

Inoltre, la misura ha una copertura ancora incerta, non ci sono le risorse per coprire tutti gli otto mesi, figuriamoci per l'anno prossimo, quando per garantire la riduzione del *deficit* e il *bonus* servono, come dice la Banca d'Italia, oltre 14,3 miliardi.

Le elezioni peraltro sono passate e il Governo riprende subito con due mani quanto ha concesso ad alcuni. In questo mese per alcuni, ad ottobre per altri, è previsto il pagamento della TASI, la nuova imposta sui fabbricati sostitutiva dell'IMU. La Banca d'Italia stima che il prelievo sulle prime case aumenterà del 60 per cento rispetto al 2013, assumendo l'aliquota del 2,5 per mille. Ma vi sarà di peggio, perché il 2,5 per mille sarà la scelta che faranno pochi Comuni, i più parsimoniosi, in quanto la maggioranza applicherà anche l'addizionale dello 0,8 per mille. Infatti, il sindaco di Bologna Merola, a margine della Conferenza unificata riunita per il parere sul decreto, ha detto che i tagli agli enti locali per un miliardo previsti per il 2014 sono insostenibili. Quindi, chi vuole intendere intenda.

Ma non c'è solo questo per i contribuenti in questo decreto: c'è l'aumento al 26 per cento del prelievo sui risparmi in conto corrente o deposito; l'aumento del costo per il rilascio del passaporto; del prelievo fiscale sui tabacchi; della tassazione sulla previdenza complementare; delle accise sui carburanti in caso di mancato incremento delle entrate IVA oltre a quello già scattato; c'è l'introduzione della tassa per chi richiede la cittadinanza; la riduzione dei regimi tariffari postali agevolati.

Un vero salasso subisce l'agricoltura, presa di mira forse perché è l'unico settore in cui il PIL tiene: tassazione del reddito agrario; IMU sui terreni delle zone collinari e montane; tassazione di agricoltori che vendono energie; aumento delle accise sul gasolio agricolo.

Signor Vice Ministro, ieri l'ISTAT ha reso noti i dati sulla disoccupazione: sembra un bollettino di guerra. Voglio ricordare i dati riferiti al primo trimestre 2014 (lo hanno fatto già altri, ma credo valga la pena di ricordarli): il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 13,6 per cento, in crescita di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un massimo storico, ovvero del valore più alto delle serie trimestrali partite nel 1977; il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è salito al 46 per cento ed anche questo è un massimo storico: nel 2011 era al 29 per cento; nel primo trimestre del 2014, il numero delle persone disoccupate sfiora i 3,5 milioni, in aumento di 212.000 unità su base annua; gli occupati sono in diminuzione ad aprile: 68.000 unità in

meno, uno 0,3 per cento in meno rispetto al mese precedente e uno 0,8 per cento in meno su base annua; gli scoraggiati, cioè le persone che vogliono lavorare ma non cercano l'impiego perché ritengono di non trovarlo più, sono saliti ad 1 milione e 948.000 unità su base annua, con un aumento del 16,5 per cento; i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano sono saliti ad 1 milione e 442.000 unità e sono cresciuti di 113.000 nell'ultimo anno; anche i precari, signor Vice Ministro, sono in calo, 80.000 unità in un anno: non si trova un lavoro neppure precario, neanche a dare uno straccio di 300 euro al mese. E non parliamo dei dati del Mezzogiorno, ancora più gravi.

Rispetto a questa situazione la scelta di distribuire 80 euro non è stata la migliore. Io credo che sarebbe stato meglio spendere queste risorse per far ripartire la crescita oppure per venire in aiuto a quelli che non hanno e non trovano lavoro e non sanno dove sbattere la testa, oppure, ancora, per aiutare le famiglie numerose o monoreddito con figli a carico. Si sarebbe potuto utilizzare queste risorse anche per elevare l'area *no tax*. Credo che, prima di tutto, avreste dovuto pensare a quei 5 milioni e mezzo di persone che non sanno come sopravvivere. È offensivo nei loro confronti dire che forse ce ne occuperemo l'anno prossimo. Mi rivolgo agli amici del Gruppo NCD: beati voi che siete contenti per questo! Probabilmente e cinicamente avete pensato che i bambini non votano, e da tempo non votano più neanche i disoccupati, scoraggiati nella ricerca del lavoro. Meglio accontentare quelli che votano e farli votare per voi.

La riduzione del 10 per cento dell'IRAP è una misura condivisibile ma del tutto insufficiente per invertire questa tendenza: l'IRAP va abolita completamente. La situazione, signor Vice Ministro, richiede misure straordinarie per attenuare e combattere questa tragedia. Il rilancio dell'occupazione dipende da tanti fattori: la semplificazione, la tassazione, la competitività, la capacità di finanziare investimenti e progetti meritevoli, dipende dal credito. Nel provvedimento in esame non c'è alcuna misura rispetto a tutto questo, ci sono solo misure peggiorative.

Per favorire la crescita servono risorse. Ad esempio, la tassazione al 26 per cento delle quote della Banca d'Italia in possesso delle banche con un prelievo di quasi 6 miliardi determinerà una contrazione della liquidità disponibile e la chiusura ulteriore dei rubinetti di credito da parte delle banche.

Signor Vice Ministro, era stato promesso che il 2014 sarebbe stato l'anno della svolta dell'economia italiana, come lo doveva essere il 2013 e prima ancora il 2012, con PIL in crescita, riduzione dei disoccupati, calo del *deficit* e riduzione del debito pubblico. Invece la Commissione europea ha dovuto concedere all'Italia un anno in più per rispettare la regola del pareggio di bilancio. Ma ha anche consigliato un intervento immediato sui conti pubblici per garantire il rispetto dell'impegno di riduzione del debito.

Come farete nei prossimi mesi a garantire gli obiettivi di bilancio? Non lo sappiamo proprio. Voi fate l'esatto contrario di quello che serve al Paese, di quello che in tanti tentano di suggerirvi. Il presidente di Confin-

dustria all'assemblea generale ha detto che occorre costruire un'Italia nuova e dare priorità a crescita e lavoro. Ma non vedete cosa sta succedendo? 120.000 aziende chiuse negli ultimi anni con un meno 25 per cento della produzione industriale e retrocessione dell'Italia al nono posto nella graduatoria dei Paesi più industrializzati al mondo.

Siete stati capaci, in questi tre anni, solo di accumulare disastri. Al nostro Paese serve far ripartire la crescita, da un lato e, dall'altro, tagliare la spesa improduttiva. I vostri provvedimenti, invece, bloccano la crescita (PIL meno 0,1 per cento nei primi tre mesi del 2014) e fanno ridurre le entrate, nonostante il continuo aumento delle aliquote: le imposte dirette di gennaio-marzo 2014 registrano una diminuzione di 917 milioni di euro rispetto al primo trimestre dell'anno precedente e la tendenza proseguirà nei prossimi mesi.

Le ambiziose riduzioni della spesa sono tutte da realizzare, l'unica che vi è riuscita è stata quella degli investimenti. Intanto, dal novembre 2011 al marzo 2014, nello spazio di tempo dei Governi Monti e Letta, il debito pubblico è cresciuto di oltre 200 miliardi e continua a salire. Di questo passo batterete ogni *record* di crescita del debito pubblico e porterete l'Italia al *default*.

Purtroppo, per risolvere i problemi non bastano le chiacchiere, gli annunci, le comunicazioni e le *slide*: servono provvedimenti concreti e adeguati. Chi governa non può vivere solo di furbizie, perché prima o poi c'è la resa dei conti. Fate attenzione che dopo il successo di maggio può arrivare la disfatta. Se non credete a noi, domandate a Hollande, ne sa qualcosa.

Per queste ragioni, il nostro voto non potrà che essere di assoluta contrarietà alla questione di fiducia posta dal Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza dell'Associazione carabinieri di Calolziocorte (Lecco)

PRESIDENTE. Nel duecentesimo anniversario dell'Arma dei carabinieri, salutiamo i componenti dell'Associazione carabinieri di Calolziocorte, in provincia di Lecco, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1465 e della questione di fiducia (ore 12,40)

SANTINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento oggi in discussione rappresenta

per il Partito Democratico e anche per la maggioranza di Governo una parte fondamentale nel percorso di riforme economiche e istituzionali che il Governo Renzi ha avviato in questi mesi. Si tratta di una politica che si confronta con le difficoltà, con la pesantezza della crisi, con la disoccupazione purtroppo ancora crescente, con le tante sofferenze delle famiglie italiane; una politica che riconosce il peso dei sacrifici degli ultimi anni, che punta a rendere più robusta la ripresa prevista per il 2014, ma purtroppo ancora fragile e discontinua, e che quindi decide di restituire il potere d'acquisto che in questi anni è stato purtroppo fortemente falciato.

Questo è il significato del *bonus*: un vero e proprio progetto di riforma, perché redistribuisce reddito ai cittadini attraverso un consistente recupero di risorse provenienti dalla spesa pubblica, a partire dalle inefficienze, dagli sprechi e dai privilegi che ancora sussistono nel sistema pubblico. Quello che proponiamo al Paese con il decreto-legge che ha preso il nome giornalistico di *bonus IRPEF* è un progetto di equità sociale: tagliamo spesa improduttiva, spesso opaca, per sostenere il reddito di quanti fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, per far ripartire la domanda interna, i consumi, per ridurre il peso fiscale alle imprese. Sono misure concrete, che rispondono esattamente alla drammaticità dei dati che abbiamo visto anche nel primo trimestre del 2014 e che insieme dobbiamo cercare di affrontare.

A quanti in questi giorni ci hanno accusato di non trovare le coperture, di fare l'elemosina, di elargire una mancia elettorale, fino a farneticare addirittura di ipotesi di concussione elettorale, vorrei serenamente far presente che gli italiani si sono espressi e hanno capito; hanno compreso che oggi, prima e al di sopra di ogni polemica pre e *post* elettorale, il Governo ha intrapreso un cammino, certo molto difficile, ma nella giusta direzione. Inoltre, vogliamo assicurare che il *bonus* fiscale non è solo un surrogato: è di più, è un fatto concreto. Provate a chiederlo, voi che, come chi ha parlato anche oggi e come noi, avete tanto a cuore le sorti delle persone, a una persona che prende 9.000 euro l'anno (meno di 1.000 euro al mese), se 80 euro sono un fatto concreto o una promessa. Provate a chiederlo a questi 11 milioni di italiani. Certo, questo *bonus* fiscale non esaurisce la necessità di un suo ampliamento, ne siamo coscienti: sappiamo che va reso strutturale nel corso del 2015; sappiamo che va allargato a partire, come abbiamo scritto nel decreto-legge, dalle famiglie monoreddito con figli a carico i pensionati con le pensioni più basse, al lavoro autonomo delle partite IVA, agli incapienti e alle fasce medio-basse del lavoro autonomo. È un impegno che il Governo ha già assunto formalmente e che troverà attuazione nella prossima legge di stabilità. Lo sappiamo e lo faremo.

Vorrei poi far riflettere su quanto segue. La scelta di finanziare questo intervento di sviluppo sulla domanda interna, per le imprese, per i consumi e per i redditi è sostenuta da un'altra scelta, altrettanto coraggiosa: quella di far dimagrire la spesa pubblica italiana, per trovare queste risorse

ma anche per fare in modo che la nostra macchina pubblica sia più sobria, più efficace e trasparente.

È per questo che abbiamo scelto non la facile strada dei tagli lineari, ma una via di contenimento strutturale delle spese, che passa per le centrali uniche degli acquisti, per la CONSIP e per l'entrata a regime dei costi *standard*. Un progetto di revisione della spesa che continuerà con maggiore intensità anche nel 2015 per 17 miliardi e nel 2016 per 32 miliardi, progetto sul quale chiediamo davvero l'impegno di tutto il Parlamento a fare squadra, per vincere questa battaglia nell'interesse dell'intero Paese.

Quella che stiamo proponendo è una pubblica amministrazione che costi meno e che, al contempo, funzioni meglio e sia più vicina ai cittadini. Un'amministrazione pubblica meno permeabile alla corruzione (e lo diciamo con tutta la serietà e anche la tristezza di questi giorni), grazie a procedure *standard*, con un forte intervento sulla trasparenza, che passa anzitutto per l'utilizzo massiccio della Rete per la messa in rete di tutte le spese delle singole amministrazioni. (*I senatori del Gruppo LN-Aut mostrano banconote finte recanti la scritta «80 euro»*).

Sulla corruzione, in questi giorni così difficili per la terribile vicenda del MOSE, credo dobbiamo, da un lato, ribadire la necessità per ognuno di noi di riscoprire le ragioni morali che sono il fondamento di una buona politica e, dall'altro, andare oltre le reazioni emotive, per ribadire con forza a Governo e Parlamento che va portato rapidamente a conclusione anche qui in Senato l'esame di quelle misure legislative tese a rendere sempre più stringente la lotta a ogni forma di corruzione. Dobbiamo farlo per rispondere a testa alta ai fatti così tristi che stiamo vivendo.

Una buona amministrazione vuol dire anche pagare i debiti verso le imprese e farlo in tempi certi. Nel decreto in esame questa è una parte fondamentale, con innovazioni legislative che, al di là di ogni ritardo che purtroppo c'è stato, tendono a costruire le condizioni affinché finalmente nel 2015 questa vicenda abbia conclusione. Al riguardo, anche come Commissioni abbiamo assicurato un monitoraggio costante, affinché vi sia il superamento dei colli di bottiglia e la possibilità di utilizzare proficuamente tutte le risorse stanziare per portare a compimento entro il 2014 una situazione così anomala, patologica e così importante da risolvere.

Un'attenzione alle piccole e medie imprese e un riconoscimento del loro valore imprescindibile per la ripresa italiana sta nel provvedimento del taglio strutturale del 10 per cento dell'IRAP. Un intervento economico significativo che ha trovato copertura nel contestuale incremento delle aliquote sulle rendite finanziarie: una scelta quest'ultima molto criticata dalle opposizioni ma che noi rivendichiamo come redistribuzione del carico fiscale sulle rendite per sostenere l'economia reale. Una scelta di politica economica.

Certo, siamo i primi a sapere che il costo del carico fiscale sulle imprese è divenuto ormai non più sostenibile e che dobbiamo adottare altri atti oltre a questi, però dobbiamo anche sottolineare che finalmente, dopo

tante parole, il taglio dell'IRAP adesso è un fatto concreto e sappiamo che sarà rafforzato nel 2015.

Su questo punto, collegandoci all'Europa, abbiamo collocato questo decreto all'interno di una politica che si confronta anche con le osservazioni recenti dell'Unione europea, che prosegue nel cammino per ridurre ed azzerare l'indebitamento nei prossimi anni, per ridisegnare, con l'attuazione della delega fiscale, una nuova fiscalità semplificata e più efficace per sostenere lavoro, imprese e famiglie. Una politica che chiederà in sede europea di affiancare alle politiche di superamento del debito imprescindibili misure per favorire gli investimenti, portandoli fuori dal Patto di stabilità, e per migliorare il credito alle imprese.

Le Commissioni hanno apportato al decreto molti miglioramenti, che sono contenuti adesso nel maxiemendamento. Io voglio sottolineare in particolare la flessibilizzazione del taglio del 5 per cento, con particolare attenzione a quella parte di spesa riferita ai servizi socioassistenziali nelle scuole, nelle mense e nei servizi alle persone, che sono particolarmente importanti.

In conclusione, signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà la fiducia al Governo per approvare questo decreto-legge, nella convinzione che, seppure un singolo provvedimento non è e non sarà mai esaustivo delle tante difficoltà economiche che investono oggi il Paese, tuttavia siamo certi che questo provvedimento del Governo possa rappresentare un'inversione di rotta, l'inizio di un percorso che saprà tenere sempre insieme la crescita e l'equità sociale, che offre un cammino impegnativo per far ripartire un Paese stremato dalla crisi, e che, secondo noi, farà ritrovare fondate ragioni di speranza per un futuro che vogliamo tutti sia migliore. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Sacconi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Sacconi.

Comunico che alcuni senatori hanno chiesto, per ragioni si spera valide, così come sono state rappresentate, di anticipare il proprio voto. Queste esigenze saranno naturalmente valutate dalla Presidenza.

BARANI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini
Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia,
Bubbico, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Casson, Chiavaroli,
Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Compagna, Conte, Corsini, Cucca,
Cuomo
D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De
Monte, Del Barba, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finoc-
chiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Gra-
naiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro,
Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello,
Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro
Mario Walter, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Mor-
goni, Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Nencini
Olivero, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane,
Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Quagliariello
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, So-
nego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti
Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zavoli, Zeller, Zin.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amoruso, Aracri, Arrigoni

Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Bertorotta, Bignami, Bisi-
nella, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruno, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardello, Casa-
letto, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi,
Comaroli, Compagnone, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi, Crosio
D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Falanga, Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Giroto
Lezzi, Liuzzi, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Gio-
vanni, Messina, Milo, Molinari, Moronese, Munerato, Mussini, Mussolini,
Nugnes
Orellana
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Pic-
coli
Razzi, Rizzotti, Romani Paolo
Santangelo, Scavone, Sciascia, Scibona, Scilipoti, Scoma, Serafini, Serra,
Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefano, Stucchi
Taverna, Tremonti
Uras
Vacciano, Villari, Volpi
Zanettin, Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segre-
tari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emen-
damento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico
del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione
di fiducia:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	271
Maggioranza	136
Favorevoli	159
Contrari	112

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli or-
dini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 66.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 13,39)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ORELLANA (*Misto-ILC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto-ILC*). Signora Presidente, nelle ultime settimane si è sviluppato un dibattito sul livello di retribuzione delle posizioni apicali negli enti pubblici e privati. In una situazione di crisi economica, stride come una forma di ingiustizia insopportabile il divario crescente fra le remunerazioni dei vertici aziendali e quelle degli impiegati e degli operai delle aziende, siano esse pubbliche o private. In passato abbiamo avuto esempi positivi in tal senso: mi riferisco ad Adriano Olivetti che, negli anni Sessanta, imponeva e si imponeva un rapporto da uno a dieci fra il più alto stipendio aziendale e quello più basso, ma simili rapporti esistevano, all'epoca, anche per altre aziende, come la FIAT di Valletta.

Anche recentemente il tema si è imposto e l'attuale Governo ha posto un limite alle retribuzioni dei *manager* pubblici. Tale provvedimento ha il merito di porre un limite certo a stipendi e liquidazioni che erano ormai fuori controllo e rappresentavano una forma di ingiustizia sociale promossa proprio dallo Stato. Purtroppo questi limiti non sono legati a criteri meritocratici.

Mi domando ora però se queste remunerazioni (composte spesso non solo da veri stipendi, ma anche da una serie di *benefit*) così elevate siano giustificabili e accettabili nel settore privato. Me lo domando perché spesso le aziende private in situazione di crisi, come sta accadendo in questi anni, accedono a forme di aiuto pubblico, nelle varie forme di contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità e così via, che vengono erogate nonostante i vertici aziendali mantengano retribuzioni elevatissime e fuori controllo. In altri casi, come le banche, il legame fra aiuto pubblico e guadagno privato è meno chiaro, però esiste, e i casi di liquidazioni milionarie sono una costante italiana, a prescindere da qualsiasi considerazione meritocratica. Un esempio per tutti: nonostante la continua riduzione degli stipendi degli impiegati del gruppo bancario Intesa-San Paolo, l'ex-amministratore delegato Enrico Cucchiani ha ricevuto una buonuscita di oltre 4 milioni di euro che, sommati ad altre voci, producono un totale superiore ai 6 milioni di euro. Questa cifra è stata corrisposta pur in presenza di risultati aziendali non certo brillanti.

In conclusione, mi preme ora porre all'attenzione di tutti questa situazione. Premetto che non ho una soluzione, ma sollecito il legislatore e il Governo a intervenire, magari in un primo tempo attraverso forme di *moral suasion*, per limitare a un valore ragionevole gli stipendi dei vertici di aziende private che hanno un forte legame – non so come meglio definirlo – con il pubblico. (*Applausi dal Gruppo Misto-ILC*).

SERRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*M5S*). Signora Presidente, vorrei informare l'Assemblea che l'ordinanza n. 6 del 2014 del prefetto di Oristano pone in essere un poligono di tiro presso il lago Omodeo, un lago situato nel centro della Sardegna e tutelato. Al riguardo che presenteremo un'interrogazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, perché la citata ordinanza del prefetto di Oristano è illegittima in quanto un organo dello Stato non ha il potere di cancellare altre leggi, né tanto meno di derogarle. Si tratta di un provvedimento di sgombero dalla zona del lago per mettere a repentaglio un *habitat* naturale approvato dalla Regione e sotto la giurisdizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Vorrei anche ricordare che la Sardegna risulta essere l'isola più militarizzata del mondo, con 35.000 ettari di servitù militari, quindi non mancano le aree soggette a servitù militari, né i luoghi dove poter fare esercitazioni militari. Chiedo quindi all'Assemblea, e chiederò poi al Ministro, un'azione subitanea affinché si possa impedire che questo luogo diventi poligono militare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,44*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (1465)
(V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (1465)
(Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900**IL GOVERNO****V. testo corretto**

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

“1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dai commi 2 e 3.

5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.

6. Lo schema del decreto di cui al comma 5 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 5 e 6.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

9. Lo schema del decreto legislativo, di cui al comma 8, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda



conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria."

12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*."

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 24
APRILE 2014, N. 66

All'articolo 1

al comma 1, dopo le parole: anno 2015 sono inserite le seguenti: ", nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico,".

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta.».

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente



dall'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.”;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 4

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

”145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

al comma 12, penultimo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

Dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

’2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente



periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."».

12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n.28, dopo le parole: "distribuzione di utili" sono inserite le seguenti: "ai soci cooperatori"».

12-quater. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio



dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.»

All'articolo 5

Nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766" .».

Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza

del Ministero degli affari esteri)

1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

''Art. 7-bis. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00''.

2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente:

''Art. 18. – 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.

4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento''.

3. Sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.».

All'articolo 6

Al comma 1,

a) dopo le parole: «conseguiti nel 2013» sono inserite le seguenti: «specificati per ciascuna regione».

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

All'articolo 7

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:



«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.";
- b) al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e il 2015". ».

All'articolo 8

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita la Conferenza unificata»;

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato: "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita la Conferenza unificata.»».

Al comma 3, dopo la parola: «sono» sono inserite le seguenti: «di tipo aperto e».

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, capoversi b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al comma 4,

a) all'alinea, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»



b) alla lettera c), le parole: «amministrazioni dello Stato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Al comma 8,

a) all'alinea:

1) premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, ";

2) le parole: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

b) lettera a):

1) al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86 comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163», e dopo le parole: «contratti in essere» sono inserite le seguenti: «nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria.»;

2) quinto periodo, le parole: «Le Amministrazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

c) la lettera b) è soppressa.

Il comma 9 è soppresso.

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.

All'articolo 9

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

al comma 2

a) secondo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata.»;

b) terzo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata.»;

c) ultimo periodo, le parole: «coordinato dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «coordinato dal Ministero».



al comma 3

- a) le parole: «commi 449 e 455» sono sostituite dalle seguenti: «commi 449, 450 e 455»;
- b) dopo le parole: «6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» ;
- c) dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;
- d) dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,»;
- e) le parole: «ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 9»;
- f) le parole: «ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2»;
- g) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.»;
- h) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.».

al comma 4:

- a) all'alinea, la parola: «6» è sostituita dalla seguente: «12»;
- b) capoverso 3-bis,
 - 1) le parole: «15 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «18 agosto 2000»;
 - 2) dopo le parole: «avvalendosi dei competenti uffici», sono aggiunte le seguenti: «anche delle province»;
 - 3) secondo periodo, le parole: «possono effettuare i propri acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire beni e servizi» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 1, alla lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento" sono inserite le seguenti: "e l'origine produttiva"».

al comma 6, le parole: «le regioni possono stipulare con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «fornisce alle amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni»;

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:



«8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità **di gestione, certificazione e di audit** istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.».

al comma 9, dopo le parole: «di beni e di servizi», sono inserite le parole: «di cui al comma 3,» e le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

All'articolo 10

alla rubrica la parola: "controllo" è sostituita dalla seguente: "vigilanza".

al comma 1, le parole: «compiti di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di vigilanza»;

al comma 4, le parole: «Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità».

All'articolo 11

Il comma 3 è soppresso

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme in materia di rateazione)

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. Il comma 13-ter dell'articolo 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

All'articolo 12

Al comma 1, le parole: «ministeriale del» sono sostituite dalle seguenti: « 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.



2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la data "15 maggio 2014" è sostituita da: "15 ottobre 2014".

All'articolo 13

al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo."

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse».

All'articolo 14

Al comma 4, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere" e le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti

«4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368."»

"4-ter. Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo."

All'articolo 15

Al comma 1, capoverso "2" dopo le parole: «per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS SPA» sono aggiunte le seguenti: «e sulla rete delle strade provinciali e comunali».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato».

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La Regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La Regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalità di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, così come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

All'articolo 16

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:



«6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA". Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero.».

Al comma 8, sostituire le parole: "la somma di 10,7 milioni di euro", con le seguenti: "la somma di 19,2 milioni di euro".

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

"Art. 53-bis. *(Attività per la promozione dell'Italia)*. 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.

1. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.

2. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del

luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonché tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente.";

c) all'articolo 185:

1) al comma 2, le parole: "un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda,



nonché" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed" sono soppresse;

3) al comma 5, le parole: "e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza" sono soppresse;

d) all'articolo 204, primo comma, le parole: "ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis" sono soppresse;

e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, è fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è rideterminato in 2.600 unità per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016 e 2.700 unità a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del DPR n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo DPR n. 18 del 1967.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del DPR n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

All'articolo 17

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013.»».

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:



«Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.»

All'articolo 19

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 13 è abrogato;
- b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
- c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
- d) al comma 136, aggiungere il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale";
- b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie", sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";
- c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"».

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

- 1) al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque" e "ventinove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";
- 2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" è soppressa;



3) al comma 5, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";

c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono sopresse;

d) all'articolo 9:

1) al comma 1, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";

2) al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";

3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";

e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né ai membri di cui all'articolo 4, comma 5";

f) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" è soppressa;

2) al comma 3, la parola: "ventinove" è soppressa;

g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

All'articolo 20

Al comma 7,

a) sostituire le parole: «La presente disposizione» con le seguenti: «Il presente articolo»;

b) dopo le parole: «del capitale» sono aggiunte le seguenti: «e alle loro controllate, nonché a Consip S.p.a. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalità di cui al presente articolo, la Rai S.p.a. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21.».

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, in tutto o in parte, alla riduzione dei costi operativi di cui al comma 1.

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni)

1. All'articolo 3, comma 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

All'articolo 21



a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f) , mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

"3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670."»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla Rai S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato." e, al secondo periodo sopprimere le parole: "In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "la costituzione di una società per" sono soppresse»;

All'articolo 22

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.»

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul



valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e sull'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta».

al comma 2

capoverso «5-bis»:

- 1) la parola: «eventualmente» è soppressa;
- 2) le parole: «e gli altri ed in maniera tale da ottenere» sono sostituite dalle seguenti: «e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'Imu. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare»;
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'Imu».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Risorse destinate alle zone franche urbane)

1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo "Convergenza" da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i



termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.»

All'articolo 23

al comma 1, alinea, le parole: «entro il 31 ottobre 2014, predispone un programma di razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015, ».

All'articolo 24

Al comma 2, lettera b), capoverso "222-quater", secondo periodo, dopo le parole: "i presidi territoriali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "e quelli destinati al soccorso pubblico".

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

''2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione) – 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano''.

2-ter. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al'" sono soppresse.

All'articolo 25

Al comma 1, le parole: «, per le amministrazioni locali di cui al comma 209» sono sostituite dalle seguenti: «per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1».

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. "Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto alla Determinazione 7 luglio 2011 n. 4 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.".

All'articolo 26

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

All'articolo 27

a) al comma 1, capoverso "Art. 7-bis. ":

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "A partire dal 1° luglio 2014,"; le parole: ", emesse a partire dal 1° gennaio 2014." sono sostituite dalle seguenti: "Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.";

2) al comma 3 dopo le parole: «7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,».

3) al comma 4, le parole: "Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dalla data di cui al comma 2";

4) al comma 7, le parole: «crediti accreditati», sono sostituite dalle seguenti: «crediti registrati».

b) al comma 2,

1) lettera c), le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente»;

2) lettera d), dopo le parole: "a cura dell'amministrazione", sono aggiunte le seguenti: "utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013".

All'articolo 28

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «del presente comma».

All'articolo 30

L'articolo è soppresso

All'articolo 31

Al comma 1, le parole: «partecipate da enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ed enti partecipati da enti locali».

All'articolo 35

Al comma 1, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione».



Al comma 6 , primo periodo, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione».

All'articolo 37

a) al comma 1,

1) lettera a, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

2) lettera b), ultimo periodo, le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono».

b) al comma 3,

1) dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali.";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.";

c) al comma 4, ultimo periodo le parole: " da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

d) al comma 7, dopo le parole "12-quater", inserire le parole "12-quinquies";

e) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate, dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.

7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori.



All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.

7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.»

All'articolo 38

L'articolo è soppresso.

Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014 si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. »

All'articolo 39

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"».

All'articolo 41

Al comma 1, primo periodo, le parole: "il tempo medio dei pagamenti effettuati", sono sostituite dalle seguenti: "l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Al comma 4, ultimo periodo, le parole: «direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,» e le parole: «prorogato, a decorrere dal 2013, dall'» sono sostituite dalle seguenti: «le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'».

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)

1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno

2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive



contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti

giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge."

All'articolo 43

al comma 1,

- capoverso 1, sostituire le parole: «"1. I comuni» con le seguenti: «"Art. 161.- (Certificazioni di bilancio. - 1. I comuni»;

- *Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «I comuni, le province,» inserire le seguenti: «le città metropolitane».*

All'articolo 45

al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei titoli obbligazionari regionali in circolazione» sono inserite le seguenti: «pari o»;

al comma 7, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e le parole: «, lettera a)» sono soppresse.

Dopo l'articolo 45, è aggiunto il seguente:

«Art. 45-bis.

(Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti:

"332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari', di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società EUR Spa, di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della Società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di



mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione".

2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole " , fino ad un massimo di 5 milioni annui" sono soppresse».

All'articolo 46

Al comma 7, dopo la parola: «449-bis» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1».

All'articolo 47

al comma 2,

lettera a),

1) sopprimere le parole da: «Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi» fino alla fine della lettera;

2) Tabella A, sopprimere i seguenti codici:

S1302

Contratti di servizio per trasporti

S1303

Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

S1310

Atri corsi di formazione

Al comma 3, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

al comma 9,

lettera a),

1) quarto periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2»

2) settimo periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2».

al comma 10 le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

All'articolo 48

Al comma 1, capoverso «14-ter», al terzo periodo dopo le parole: «i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,» sono inserite: «sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

All'articolo 50

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di



comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarietà comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.

9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

Al comma 10, le parole: "dal comma 8 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 del presente articolo".

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle Regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013».

Dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. »

Inserire la seguente Tabella:

Tabella 1 - Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

Art 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo capoverso: (acquisto o locazione A di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)

Art 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006: (servizi d'arbitrato e di conciliazione)

Art 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006: (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)

Art 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006: (concernenti contratti di lavoro)

Art 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: (Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

Art 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante

Prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

IL GOVERNO



1.900 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

"1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dai commi 2 e 3.

5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.

6. Lo schema del decreto di cui al comma 5 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 5 e 6.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

9. Lo schema del decreto legislativo, di cui al comma 8, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda



conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria."

12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*."

Consequentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 24
APRILE 2014, N. 66

All'articolo 1

al comma 1, dopo le parole: anno 2015 sono inserite le seguenti: ", nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico,".

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta.».

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente



dall'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.”;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 4

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

”145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo di imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo di imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo di imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

al comma 12, penultimo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

Dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

”2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente



periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."».

12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n.28, dopo le parole: "distribuzione di utili" sono inserite le seguenti: "ai soci cooperatori"».

12-quater. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio



dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.»

All'articolo 5

Nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766"».

Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri)

1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

»Art. 7-bis. – Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00».

2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituito dal seguente:

»Art. 18. – 1. Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

2. Il contributo amministrativo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.

4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento».

3. Sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.»

All'articolo 6

Al comma 1,

a) dopo le parole: «conseguiti nel 2013» sono inserite le seguenti: «specificati per ciascuna regione».

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»

All'articolo 7

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:



«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 431, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni scritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.";
- b) al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e il 2015". ».

All'articolo 8

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.'';

b) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita la Conferenza unificata'';

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato: "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita la Conferenza unificata.'';

Al comma 3, dopo la parola: «sono» sono inserite le seguenti: «di tipo aperto e».

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, capoversi b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al comma 4,

a) all'alinea, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»



b) alla lettera c), le parole: «amministrazioni dello Stato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Al comma 8,

a) all'alinea:

1) premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, ";

2) le parole: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

b) lettera a):

1) al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e §6 comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163», e dopo le parole: «contratti in essere» sono inserite le seguenti: «nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria,»;

2) quinto periodo, le parole: «Le Amministrazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

c) la lettera b) è soppressa.

Il comma 9 è soppresso.

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.

All'articolo 9

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

al comma 2

a) secondo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;

b) terzo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;

c) ultimo periodo, le parole: «coordinato dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «coordinato dal Ministero».



al comma 3

- a) le parole: «commi 449 e 455» sono sostituite dalle seguenti: «commi 449, 450 e 455»;
- b) dopo le parole: «6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;
- c) dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;
- d) dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,»;
- e) le parole: «ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 9»;
- f) le parole: «ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2»;
- g) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.»;
- h) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.».

al comma 4:

- a) all'alinea, la parola: «6» è sostituita dalla seguente: «12»;
- b) capoverso 3-bis,
 - 1) le parole: «15 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «18 agosto 2000»;
 - 2) dopo le parole: «avvalendosi dei competenti uffici», sono aggiunte le seguenti: «anche delle province»;
 - 3) secondo periodo, le parole: «possono effettuare i propri acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire beni e servizi» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.».

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al comma 1, alla lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento" sono inserite le seguenti: "e l'origine produttiva"».

al comma 6, le parole: «le regioni possono stipulare con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «fornisce alle amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni»;

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:



«8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità **di gestione, certificazione e di audit** istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.»

al comma 9, dopo le parole: «di beni e di servizi», sono inserite le parole: «di cui al comma 3,» e le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

All'articolo 10

alla rubrica la parola: "controllo" è sostituita dalla seguente: "vigilanza".

al comma 1, le parole: «compiti di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di vigilanza»;

al comma 4, le parole: «Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità».

All'articolo 11

Il comma 3 è soppresso

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme in materia di rateazione)

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. Il comma 13-ter dell'articolo 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

All'articolo 12

Al comma 1, le parole: «ministeriale del» sono sostituite dalle seguenti: « 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma.



2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la data "15 maggio 2014" è sostituita da: "15 ottobre 2014".

All'articolo 13

al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo."

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse».

All'articolo 14

Al comma 4, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere" e le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti

«4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368."»

"4-ter. Alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo."

All'articolo 15

Al comma 1, capoverso "2" dopo le parole: «per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS SPA» sono aggiunte le seguenti: «e sulla rete delle strade provinciali e comunali».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato».

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La Regione Lombardia può derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La Regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalità di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, così come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

All'articolo 16

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:



«6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA". Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero.».

H 21,2

Al comma 8, sostituire le parole: "la somma di ~~10,7~~ milioni di euro", con le seguenti: "la somma di 19,2 milioni di euro".

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

"Art. 53-bis. (Attività per la promozione dell'Italia). 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.

1. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.

2. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del

luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonché tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente.";

c) all'articolo 185:

1) al comma 2, le parole: "un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda,



nonché" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed" sono soppresse;

3) al comma 5, le parole: "e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza" sono soppresse;

d) all'articolo 204, primo comma, le parole: "ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis" sono soppresse;

e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, è fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è rideterminato in 2.600 unità per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016 e 2.700 unità a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del dPR n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo dPR n. 18 del 1967.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del dPR n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

All'articolo 17

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013.»».

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:



«Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.»

All'articolo 19

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 13 è abrogato;
- b) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
- c) al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
- d) al comma 136, aggiungere il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale";
- b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie", sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";
- c) all'articolo 241, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"».

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

- 1) al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque" e "ventinove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";
- 2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" è soppressa;



3) al comma 5, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";

c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono sopresse;

d) all'articolo 9:

1) al comma 1, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";

2) al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";

3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";

e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né ai membri di cui all'articolo 4, comma 5";

f) all'articolo 15:

1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" è soppressa;

2) al comma 3, la parola: "ventinove" è soppressa;

g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

All'articolo 20

Al comma 7,

a) sostituire le parole: «La presente disposizione» con le seguenti: «Il presente articolo».

b) dopo le parole: «del capitale» sono aggiunte le seguenti: «e alle loro controllate, nonché a Consip S.p.a. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalità di cui al presente articolo, la Rai S.p.a. concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21.».

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

~~7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, in tutto o in parte, alla riduzione dei costi operativi di cui al comma 7-bis.~~

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni)

1. All'articolo 3, comma 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

All'articolo 21



rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo.

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f) , mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

"3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla Rai S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato." e, al secondo periodo sopprimere le parole: "In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "la costituzione di una società per" sono soppresse»;

All'articolo 22

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.»

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul



L'importo non superiore ad euro 10.313.000,00 annui, gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta cessione, vengono rimborsati esclusivamente a carico del bilancio della Provincia di Bolzano.

valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e sull'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta».

al comma 2

capoverso «5-bis»:

- 1) la parola: «eventualmente» è soppressa;
- 2) le parole: «e gli altri ed in maniera tale da ottenere» sono sostituite dalle seguenti: «e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'Imu. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare»;
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'Imu».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Risorse destinate alle zone franche urbane)

1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo "Convergenza" da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i



termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.»

All'articolo 23

al comma 1, alinea, le parole: «entro il 31 ottobre 2014, predispone un programma di razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015, ».

All'articolo 24

Al comma 2, lettera b), capoverso "222-quater", secondo periodo, dopo le parole: "i presidi territoriali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "e quelli destinati al soccorso pubblico".

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

''2-bis. - (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione) – 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano''.

2-ter. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al'" sono soppresse.

All'articolo 25

Al comma 1, le parole: «, per le amministrazioni locali di cui al comma 209» sono sostituite dalle seguenti: «per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1».

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. "Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto alla Determinazione 7 luglio 2011 n. 4 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2-bis I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.".

All'articolo 26

Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

All'articolo 27

a) al comma 1, capoverso "Art. 7-bis. ":

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "A partire dal 1° luglio 2014,"; le parole: ", emesse a partire dal 1° gennaio 2014." sono sostituite dalle seguenti: "Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.";

2) al comma 3 dopo le parole: «7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,».

3) al comma 4, le parole: "Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dalla data di cui al comma 2";

4) al comma 7, le parole: «crediti accreditati», sono sostituite dalle seguenti: «crediti registrati».

b) al comma 2,

1) lettera c), le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente»;

2) lettera d), dopo le parole: "a cura dell'amministrazione", sono aggiunte le seguenti: "utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013".

All'articolo 28

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «del presente comma».

All'articolo 30

L'articolo è soppresso

All'articolo 31

Al comma 1, le parole: «partecipate da enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ed enti partecipati da enti locali».

All'articolo 35

Al comma 1, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione».



Al comma 6 , primo periodo, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione».

All'articolo 37

a) al comma 1,

1) lettera a, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

2) lettera b), ultimo periodo, le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non può» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono».

b) al comma 3,

1) dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti."

c) al comma 4, ultimo periodo le parole: " da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

d) al comma 7, dopo le parole "12-quater", inserire le parole "12-quinquies";

e) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate, dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.

7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori.



All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.

7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.».

All'articolo 38

L'articolo è soppresso.

Dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014 si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. »

All'articolo 39

E' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"».

All'articolo 41

Al comma 1, primo periodo, le parole: "il tempo medio dei pagamenti effettuati", sono sostituite dalle seguenti: "l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Al comma 4, ultimo periodo, le parole: «direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,» e le parole: «prorogato, a decorrere dal 2013, dall'» sono sostituite dalle seguenti: «le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'».

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese)

1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno

2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive



contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti

giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge."

All'articolo 43

al comma 1,

- capoverso 1, sostituire le parole: «"1. I comuni» con le seguenti: «"Art. 161.- (Certificazioni di bilancio. - 1. I comuni»;

- *Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «I comuni, le province,» inserire le seguenti: «,le città metropolitane».*

All'articolo 45

al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei titoli obbligazionari regionali in circolazione» sono inserite le seguenti: «pari o»;

al comma 7, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e le parole: «, lettera a)» sono soppresse.

Dopo l'articolo 45, è aggiunto il seguente:

«Art. 45-bis.

(Anticipazione di liquidità in favore di EUR Spa)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti:

"332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari', di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della presentazione da parte della società EUR Spa, di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della Società;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di



mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione".

2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole " , fino ad un massimo di 5 milioni annui" sono soppresse».

All'articolo 46

Al comma 7, dopo la parola: «449-bis» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1».

All'articolo 47

al comma 2,

lettera a),

1) sopprimere le parole da: «Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi» fino alla fine della lettera;

2) Tabella A, sopprimere i seguenti codici:

S1302

Contratti di servizio per trasporti

S1303

Contratti di servizio per smaltimento rifiuti

S1310

Atri corsi di formazione

Al comma 3, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

al comma 9,

lettera a),

1) quarto periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2»

2) settimo periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2».

al comma 10 le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

All'articolo 48

Al comma 1, capoverso «14-ter», al terzo periodo dopo le parole: «i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,» sono inserite: «sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

All'articolo 50

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di



comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarietà comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.

9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale».

Al comma 10, le parole: "dal comma 8 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 del presente articolo".

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2014, le modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle Regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013».

Dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. »

Inserire la seguente Tabella:

Tabella 1 - Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

Art 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo capoverso: (acquisto o locazione A di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)

Art 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006: (servizi d'arbitrato e di conciliazione)

Art 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006: (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)

Art 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006: (concernenti contratti di lavoro)

Art 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: (Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato)

Art 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante

Prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara

Scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento

L'10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, è ridotto di 3,5 milioni di euro.

IL GOVERNO



ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

Per il testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le tabelle A e B e l'Allegato C, si rinvia all'Atto Senato n. 1465.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'em. 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 e all'Annesso I del 4 giugno 2014. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 256.

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore D'Anna sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 1465

Non esiste in questo provvedimento un solo rigo che possa agevolare la libera competizione e il libero mercato ed è eloquente che si parli all'articolo 20 delle società partecipate dallo Stato, non già per ridurre il numero né per migliorare l'efficienza e men che meno ridurre gli oltre 40 miliardi di debito che queste aziende producono ogni anno. Si cinghia intorno agli aggiustamenti dei meccanismi di gestione di queste società, ma non c'è una sola parola che aiuti gli amministratori delle società partecipate a fare gestioni economicamente sane delle aziende stesse.

L'articolo 13 introduce un limite al trattamento economico del personale pubblico stabilendo un tetto massimo per le retribuzioni. È certo una cosa giusta limitare i compensi dei *grand commis* di Stato, dei burocrati che sono alla guida di ministeri e delle aziende statali, ma stiamo ancora aspettando di sapere fino a quando lo Stato vorrà continuare a retribuire 3 milioni e mezzo di dipendenti per la sola giornata di presenza senza inserire in un provvedimento legislativo criteri di verifica e controllo della produttività, efficienza delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini.

Ed allora si continua nella politica spicciola che vanta parole d'ordine attraverso la stampa, parole gradite all'orecchio dei tanti tartassati e dei cittadini che a tutt'oggi patiscono disagio sociale e disoccupazione. Più che un'azione di governo e in corso uno spettacolo illusionista che tutto fa tranne che andare al cuore vero dei problemi e delle riforme che servono per tagliare sprechi e inefficienze.

Un altro eloquente esempio di tipo propagandistico contenuto in questo provvedimento è quello contenuto dall'articolo 17, che si interessa del concorso che gli organi costituzionali dello Stato devono mettere in pratica per la riduzione della spesa pubblica. Si tratta di un altro argomento eufonico, partorito sulla scia degli umori popolari e del diffuso convincimento che siano le Istituzioni politiche e gli organi elettivi la fonte di spreco e di sperpero, non già i 2.128.000 miliardi di euro di debito statale e di gli 80 miliardi di interessi passivi che ogni anno paghiamo per quel debito a cui sommare 47 miliardi del debito accumulato dalle partecipate dallo Stato sarebbero il problema, ma il costo degli organi statali e di quelli elettivi quali la Camera ed il Senato che sono la fonte dove il potere del popolo determina la guida del Governo.

Renzi perde tempo con la proposta di chiudere il Senato elettivo, di farne un bivacco di amministratori locali, che, viste svanire le ambizioni di occupare cariche nelle Giunte regionali e nelle commissioni, vengono dirottati verso il Senato delle Regioni. È come se in una famiglia avvilita

dai debiti qualcuno volesse risparmiare sui libri di scuola, oppure ridurre drasticamente la spesa sulle stringhe delle scarpe dei componenti della famiglia.

In ultimo, ma non per ultimo, vi è l'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti erogatori e centro di acquisto unificato. In questo caso al regime di monopolio di CONSIP SpA si andranno ad aggiungere per ciascuna Regione altre forme monopolistiche, sia pur private denominate soggetti aggregatori quando sarebbe stato più semplice responsabilizzare gli amministratori locali e regionali di procedere all'acquisto del miglior prodotto al più basso prezzo, sotto l'imperio della norma che qualunque azienda o ente con bilanci in rosso vede decadere, *ipso iure*, gli amministratori delle aziende e degli enti medesimi. Anche in questo caso si viola il principio del libero mercato e si limita la capacità imprenditoriale delle imprese sottoponendole sia al monopolio di CONSIP, sia al monopolio dei grandi *trust* privati.

Un collega in quest'Aula ha avuto la faccia tosta di affermare che il libero mercato, ovvero il liberismo, e la mano invisibile della catalassi economica sono alla base delle odierne difficoltà dell'economia italiana. Evidentemente da buon statalista continua a pensare che la mano invisibile debba essere guidata e condizionata dallo Stato onnipotente. È un poco la storia che Giovanni XXIII raccontò sulla fede e sul sapone...

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bitonci, Bubbico, Buccarella, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Fattori, Formigoni, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Montevecchi, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglia, Romani Maurizio, Stucchi, Turano, Vicari, Viceconte e Zanoni.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti e Orru', per attività della 10ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carraro, per partecipare ad una Conferenza internazionale.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 maggio al 4 giugno 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 44

BERTUZZI ed altri: sulla mancata erogazione dei contributi agli armatori per il «fermo pesca» disposto nel mar Adriatico per il 2012 (4-00512) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

MOLINARI ed altri: sulla sospensione di Giuseppe Scopelliti dalla carica di presidente della Regione Calabria a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Calabria (4-02183) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

PALERMO: sugli studi socio-ambientali relativi alla galleria di base del Brennero (4-01462) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interpellanze

GAMBARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con il decreto ministeriale del 7 marzo 2014 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2014 avente ad oggetto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici del giudice di pace, sono stati individuati gli uffici definitivamente soppressi e quelli che (285), in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti con oneri a carico degli enti comunali richiedenti;

l'art. 6 dispone che gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 5 sono tenuti ad individuare, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa;

la mancata comunicazione nel termine perentorio di 60 giorni comporta la decadenza dell'istanza di mantenimento;

il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ha emanato in data 15 aprile 2014 una circolare esplicativa con la quale, nell'evidenziare che il termine di entrata in vigore del decreto è il 29 aprile 2014, ha determinato la tempistica dell'intero intervento normativo;

in particolare è stato previsto che il nuovo personale indicato dagli enti locali entro il 29 giugno 2014 dovrà effettuare un tirocinio presso l'ufficio accorpante di almeno due mesi a partire dal 7-15 luglio 2014 e quindi non potrà terminare (anche escludendo il periodo feriale e di sospensione dell'attività giudiziaria di 45 giorni) prima del 15 settembre 2014;

con la medesima nota è stato previsto che per gli uffici del giudice di pace, il cui mantenimento sarà a carico dei Comuni, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, per cui, fino al completamento delle stesse, l'attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo;

è stata ribadita l'operatività della direttiva del 28 marzo secondo la quale sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti di Tribunale, i capi di Corte d'appello saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici del giudice di pace nel periodo di transizione;

in ogni caso l'entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, e cioè entro il 26 ottobre 2014;

la richiesta di mantenimento della maggior parte dei 285 uffici non soppressi dalla revisione è stata inoltrata da un Consorzio di Comuni. In tale ipotesi è necessario un accordo tra gli Enti interessati sia sulla ripartizione degli oneri economici ed organizzativi e sia per la individuazione delle risorse ed il conseguenziale impegno di spesa;

considerato che:

il 25 maggio 2014 ben 4.106 comuni sono stati interessati dalle elezioni amministrative con ballottaggio fissato per l'8 giugno, per cui è ragionevole prevedere che prima di fine giugno 2014, cioè alla scadenza del termine perentorio fissato nell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 2014, non potrà esserci una nuova amministrazione in grado di poter individuare le risorse economiche;

è altresì circostanza notoria che alcuni Comuni hanno dichiarato il dissesto finanziario per cui non possono impegnare risorse prima dell'approvazione del bilancio;

non va sottaciuto, infine, che alcune amministrazioni sono state commissariate e che nelle more è alquanto improbabile che i commissari possano adottare una decisione che ha risvolti più politici che amministrativi;

si evidenzia che alla data del 29 aprile 2014 senza alcuna differenziazione tra uffici soppressi ed uffici mantenuti, il personale amministrativo ministeriale di ruolo presso gli uffici del giudice di pace è stato trasferito presso i Tribunali, le Procure e le Corti di appello e la maggioranza del personale comunale distaccato è stato richiamato dagli enti locali per il timore dell'accollo di spesa, per cui molti uffici non saranno in grado di assicurare l'erogazione dei servizi durante il periodo di transizione;

il decreto ministeriale prevede la possibilità di successiva soppressione per gli Uffici mantenuti dagli enti locali in caso di mancata erogazione delle risorse finanziarie, ma non prevede alcun termine per la riproposizione da parte degli enti locali della domanda di mantenimento degli uffici del giudice di pace a spese dei medesimi e ciò non appare ragionevole considerato che, in tale ipotesi, comunque i costi degli uffici sarebbero trasferiti agli enti locali;

a giudizio dell'interpellante, poiché l'esercizio della giurisdizione non può essere sottoposto soltanto alla decisione di un'amministrazione locale, è opportuno fissare dei criteri e dei requisiti obiettivi predeterminati per il mantenimento o la soppressione degli uffici giudiziari e disporre che la valutazione delle istanze sia rimessa ad un organo collegiale che preveda la partecipazione delle associazioni di categoria e degli operatori del diritto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia disporre i provvedimenti opportuni e conseguenziali al fine di garantire il funzionamento dei 285 uffici del giudice di pace nel periodo di transizione mantenendo il precedente assetto gestionale ed organizzativo e specificando che gli oneri economici per tale periodo sono a carico del Ministero;

se non intenda differire il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 marzo 2014 individuando un nuovo congruo termine per consentire l'immissione in servizio del nuovo personale comunale e per consentire l'individuazione delle risorse economiche e l'approvazione del bilancio da parte dei Comuni interessati;

se non voglia fissare un nuovo termine per consentire ai Comuni interessati di riproporre nuova domanda di mantenimento degli uffici giudiziari;

se non sia il caso di istituire una commissione con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei giudici di pace e di altri operatori del diritto per il monitoraggio degli uffici mantenuti e per l'esame delle nuove istanze da parte degli enti locali per il mantenimento degli uffici;

al fine di evitare il cosiddetto effetto «*ping pong*», e, in ogni caso, per garantire l'uniformità della giurisdizione, se non voglia fare chiarezza ed emanare una circolare agli uffici interessati.

(2-00161)

Interrogazioni

PAGLIARI, PUGLISI, MIRABELLI, DI GIORGI, TRONTI, CUCCA, DE BIASI, BIANCO, SANTINI, AMATI, SANGALLI, PEZZOPANE, CIRINNÀ, GATTI, FATTORINI, FORNARO, LO MORO, PETRAGLIA, GUERRA, CASSON, GINETTI, FILIPPI, ALBANO, CHITI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CALEO, CAPACCHIONE, COCIANCICH, FABBRI, MIGLIAVACCA, PEGORER, MORGONI, MOSCARDELLI, IDEM, MATTESINI, FAVERO, PUPPATO, DEL BARBA, ORRÙ, PIGNEDOLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'art. 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, il cosiddetto decreto milleproroghe ha sancito la proroga di due anni dell'idoneità a professore universitario conseguita nelle valutazioni comparative, previste dalla legislazione anteriore alla cosiddetta riforma Gelmini;

questa novella ha evitato la decadenza delle idoneità di coloro che, non chiamati dalla propria o da altre università, avrebbero visto altrimenti svanire nel nulla sacrifici e il successo più significativo della loro vita;

rimane ora attuale tutto il tema della loro concreta chiamata; infatti secondo la «vecchia» normativa, non essendo strutturati in nessun ateneo, non sono stati, soprattutto per questa ragione, chiamati da nessuna sede. Costoro, probabilmente ancora poche decine (da un calcolo effettuato nell'inverno 2013, circa 50 – fonte ROARS), pur avendo ottenuto un'idoneità superando un concorso assai impegnativo, per la loro particolare situazione di «esterni», per essere chiamati dovevano, e dovrebbero ancora, far impegnare agli atenei la cifra intera di uno o 0,70 punti POE, rispettivamente se in possesso dell'idoneità per professore ordinario o associato;

negli ultimi anni non ci sono più stati incentivi ministeriali, che aiutavano a trovare una sistemazione ai loro omologhi degli anni precedenti, incentivi che riequilibravano una situazione di effettiva e pesante imparità tra gli idonei. Gli atenei si sono infatti limitati, con pochissime eccezioni, a chiamare, negli ultimi anni, i cosiddetti idonei interni, e nemmeno tutti, perché, in presenza di più idonei del medesimo SSD, la chiamata ha riguardato solo uno di loro;

è evidente sia che il principio costituzionale del legittimo affidamento impone, anche alla luce degli artt. 34 e 35 della Costituzione, di dare un'opportunità di chiamata agli idonei, sia che, sotto altro angolo di visuale, il principio di imparzialità (art. 97 della Costituzione) porta, anch'esso, a rendere dovuta la creazione della stessa opportunità;

questo obiettivo può essere raggiunto almeno in due modi: da un lato, con la deroga al sistema dei punti organici per le chiamate degli idonei, e, dall'altro con qualche forma di incentivo per loro (un tempo consisteva nel 95 per cento del costo) da parte del Ministero. Soprattutto in vista dei cambiamenti che stanno per essere varati in merito alle «abilitazioni scientifiche nazionali». La somma necessaria, visto il basso numero degli interessati, dovrebbe essere quasi irrisoria;

la soluzione è urgente sia perché la proroga legislativa rischia di rivelarsi infruttifera degli effetti per la quale è stata voluta, sia perché va evitata l'exasperazione di conflitti tra idonei ed abilitati, mai dimenticando che la creazione di un'opportunità non significa automatica chiamata, ma, molto più semplicemente, creazione della opportunità, che non esclude, ma anzi rende decisivo, il giudizio di merito delle università,

si chiede di sapere se e quali misure in proposito il Ministro in indirizzo intenda assumere e in quali tempi.

(3-01011)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FINOCCHIARO, PUGLISI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

si è svolta la prima tornata dell'abilitazione nazionale a posti di professore universitario di prima e di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010 e successivi atti applicativi;

l'esito ha suscitato fortissime polemiche e l'operato delle commissioni giudicatrici è stato censurato duramente per aver tradito la lettera e lo spirito della riforma;

si sono manifestati episodi eclatanti che hanno determinato il diniego dell'abilitazione a molti docenti meritevoli, che avevano ottemperato ai criteri oggettivi posti alla base della riforma, e i cui titoli e lavori risultavano pienamente conformi ai criteri valutativi previsti dalla legge;

tali episodi sono stati ampiamente riportati dalla stampa nazionale e in taluni casi hanno destato clamore anche all'estero;

lo stesso Ministro ha ripetutamente espresso giudizi fortemente negativi sullo svolgimento delle procedure e sugli esiti concorsuali, condividendo il giudizio sull'incapacità del mondo accademico di interpretare correttamente la riforma;

il Ministro ha manifestato altresì l'intenzione di innovare profondamente i meccanismi concorsuali in atto;

sugli esiti concorsuali sono stati presentati numerosissimi ricorsi al TAR del Lazio competente sulla materia, e si ha notizia anche di iniziative in sede penale;

l'enorme contenzioso dimostra l'incapacità non solo del mondo accademico, ma anche dell'amministrazione, di guidare gli svolgimenti con-

corsi verso una corretta applicazione della riforma, utilizzando gli strumenti di cui pure disponeva;

potrebbero pertanto concretarsi prospettive di responsabilità e di danno erariale;

il TAR del Lazio ha concesso in via cautelativa a non pochi ricorrenti la sospensiva del diniego all'abitazione, ordinando all'amministrazione di procedere a una nuova valutazione con una commissione diversa;

siffatte sospensive, concesse per l'esistenza di un *fumus boni iuris* e di un danno grave e irreparabile, sono strumento indispensabile alla tutela del diritto dei ricorrenti a una valutazione corretta e al mantenimento di un'elementare *par condicio* rispetto ai candidati abilitati;

l'amministrazione sta impugnando davanti al Consiglio di Stato le sospensive, in specie argomentando che rinnovare le commissioni comporterebbe un aumento esponenziale degli oneri per l'erario;

a parere delle interroganti, l'argomento è palesemente pretestuoso, perché i commissari svolgono la propria funzione senza percepire gettoni o indennità, e dunque l'aggravio dei costi sarebbe minimo;

per contro, affidare il nuovo giudizio agli stessi commissari, interessati a confermare quanto già fatto, sarebbe scelta chiaramente inidonea a garantire l'interesse dei ricorrenti, e tale da prolungare il contenzioso, con un aumento inevitabile dei costi;

infine un simile orientamento è in stridente contrasto con le valutazioni negative espresse dallo stesso Ministro e potrebbe rivelare piuttosto il tentativo dell'amministrazione di difendere in ogni modo il proprio operato al fine di evitare eventuali responsabilità a carico di funzionari e dirigenti;

sembrerebbe addirittura che il Governo si appresti con decreto-legge ad azzerare gli effetti delle sospensive già concesse;

tale notizia non può che essere pretestuosa e provocatoria, perché una simile iniziativa sarebbe palesemente lesiva del basilare diritto dei ricorrenti a difendere le proprie ragioni con gli strumenti idonei, e dunque lesiva del principio di eguaglianza costituzionalmente garantito;

il decreto-legge sarebbe nella specie privo dei richiesti requisiti di necessità e di urgenza, oltre a essere lesivo dell'autonomia e indipendenza della magistratura e del principio di separazione dei poteri;

gli orientamenti e i provvedimenti dell'amministrazione stanno accrescendo il già notevolissimo turbamento che gli svolgimenti concorsuali hanno determinato,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per favorire la sollecita soluzione del contenzioso in atto, assicurando la tutela del diritto dei ricorrenti a una valutazione serena e oggettiva dei propri titoli e lavori con la garanzia di una fondamentale *par condicio*;

come intenda evitare atteggiamenti in sede giudiziale che diano l'immagine di un'amministrazione arroccata sulle proprie posizioni al fine di evitare il più possibile ogni futura imputazione di responsabilità;

quali iniziative intenda adottare per innovare i meccanismi concorsuali in atto, palesemente inidonei ad assicurare il ricambio generazionale, il riconoscimento effettivo del merito e la modernizzazione dell'università evitando ogni occasione di arbitrio;

se non ritenga opportuno chiarire che nessun provvedimento di urgenza sarà adottato tale da travolgere i diritti dei ricorrenti e da causare interferenze nei procedimenti in corso in sede giurisdizionale.

(3-01012)

PUGLISI, Rita GHEDINI, MATTESINI, LO GIUDICE, BROGLIA, PAGLIARI, SANGALLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che l'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha tagliato 87.000 insegnanti della scuola statale facendo venire meno sezioni di tempo pieno e ore di compresenza nella scuola dell'infanzia e primaria, generando «classi pollaio» e comportando una vera e propria lesione del diritto allo studio;

constatato che negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 è stata realizzata un'anticipazione di posti dall'organico di fatto all'organico di diritto per garantire il funzionamento delle scuole e risolvere in parte i problemi;

appreso che tale anticipo di personale risulterebbe oggi negato da una posizione intransigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che mal si concilia con le esigenze di definire un organico a livello territoriale in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione scolastica in crescita;

dimostrato che:

durante l'anno scolastico 2014/2015 gli alunni che frequenteranno le scuole statali di ogni ordine e grado saranno infatti 33.000 in più rispetto agli attuali;

l'organico di diritto del personale docente dell'anno scolastico che si sta concludendo è pari a 602.191, mentre l'organico assegnato dal Ministero alle Direzioni scolastiche regionali per il prossimo anno scolastico ammonta invece a 600.839 posti;

qualora l'anticipo in deroga all'organico di diritto non fosse confermato, verrebbero quindi a mancare 1.352 posti, configurando una vera «emergenza organici», ovvero classi molto numerose, richieste di offerta formativa per la scuola dell'infanzia in eccesso, iscrizioni al modello di orario a tempo pieno respinte;

se ai 1.350 posti in meno dell'anno scolastico 2013/2014 si aggiungono i 419 posti di scuola dell'infanzia autorizzati nel cosiddetto organico di fatto, che, ovviamente, non possono essere soppressi perché ciò significherebbe lasciare a casa i bambini nel mese di settembre 2014, la riduzione di posti per gli altri ordini di scuola cresce fino a raggiungere quasi 2.000 posti;

considerato che:

la popolazione scolastica è in crescita, soprattutto nelle regioni del Centro Nord;

senza questo anticipo non potranno essere confermate le sezioni a tempo pieno della scuola dell'infanzia e primaria e di tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado;

le ripercussioni territoriali per la tenuta del sistema sono serissime;

a titolo d'esempio, nella sola provincia di Bologna, 26 sezioni di scuola materna passeranno da tempo pieno a tempo parziale, 44 nuove richieste di classi a tempo pieno alle elementari NON saranno accolte e verrà tolto il tempo prolungato alle classi di prima e seconda media, possibilità che sparirà completamente dal prossimo anno scolastico,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda provvedere per fronteggiare questa emergenza.

(3-01013)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAMBARO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

negli ultimi anni la figura del diportista italiano è stata oltremodo tassata attraverso una pesante imposta di soggiorno, ipercontrollato (7 Corpi di polizia marina), da sistemi fiscali quali il «redditometro» e additato dall'opinione pubblica prevalente come supremo emblema dell'evasione fiscale;

il mercato italiano imbarcazioni ha subito ingenti flessioni nella fabbricazione e nelle vendite: si pensi che l'intero comparto produzione è per il 93 per cento ormai unicamente orientato all'estero, mentre l'*export* è praticamente nullo, secondo i dati forniti dall'ufficio studi dell'Ucina;

tante aziende medio-piccole del settore hanno dovuto chiudere i battenti, con la conseguente desertificazione del tessuto produttivo, dell'occupazione e delle filiere connesse;

a giudizio dell'interrogante il Governo Monti ha prodotto all'intero comparto danni incalcolabili con la normativa introdotta nell'art. 16 del cosiddetto decreto salva Italia, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011, con la quale veniva imposta una tassa di soggiorno anche agli stranieri determinando la logica fuga di circa 30.000 imbarcazioni recanti bandiera straniera dalle acque italiane col conseguente forte danno turistico-economico;

nel 2011 si è registrato un netto calo dell'85 per cento della produzione per il mercato nazionale, un calo del 26 per cento di contratti di ormeggio annuali, del 34 per cento di ormeggi di transito, un calo del 39 per cento di ricavi per gli approdi a gestione pubblica, una diminuzione del 56 per cento la spesa turistica dei diportisti sul territorio e infine un calo del 21 per cento il fatturato del settore *charter*;

le cose sono significativamente migliorate con il Governo Letta con il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in quanto la modifica della tassa di stazionamento a tassa di possesso, la riduzione degli importi e l'esclusione per le unità al di sotto dei 14 metri hanno prodotto una lieve crescita del settore;

considerato che:

le imbarcazioni attualmente immatricolate in Italia sono 104.738, secondo i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui il 54,7 per cento è sotto i 10 metri e il 22,3 per cento dai 10 ai 12 metri; le unità al di sopra dei 18 metri sono il 3,6 per cento;

per il segmento «maggiore di 18 metri», sono 3.846 unità, di cui 1.194 a vela da 18 a 24 metri, 2.402 a motore dai 18 ai 24 metri; 250 le unità sopra i 24 metri;

il 99 per cento delle barche sopra i 10 metri e buona parte di quelle tra i 7 e 10 sono acquistate in *leasing*, quindi con tracciamento bancario;

l'industria italiana della nautica a motore e a vela è un vanto del *made in Italy* in tutto il mondo e i maggiori poli d'eccellenza sono nel nord ovest e nord est; tuttavia in Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Marche questo settore dà lavoro a 18.000 persone e rappresenta la quinta voce dell'*export* italiano secondo la fondazione Edison, con un fatturato sceso in 3 anni da 6 a 2,4 miliardi di euro;

dal 2009 l'Italia ha perso il 14 per cento di ordini di produzione di *super yacht* dall'estero a fronte di un calo del 5 per cento a livello globale;

la nautica e la sua filiera garantiscono i massimi moltiplicatori, sia di reddito che di occupazione, di qualunque altro settore del *cluster* marittimo, incluso quello crocieristico;

secondo il Censis l'indotto derivante dall'uso della barca genera un contributo al PIL che nel 2009 si aggirava sui 4,55 miliardi di euro e ora sugli 1,5 miliardi di euro e dà lavoro a circa 85.000 persone;

in Francia si concede per legge la possibilità di pagare un'IVA agevolata nel settore nautico per la franchigia fino a 27.000 euro, in Spagna e Croazia l'IVA è al 12 per cento;

la Regione Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale, ha inserito i «*marina resort*» cioè le strutture volte all'accoglienza e i servizi per il pernottamento sulle barche, tra le strutture turistiche che beneficiano dell'IVA agevolata,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda ipotizzare, al fine di rilanciare il settore nautico e il suo indotto commerciale e aziendale, l'introduzione di molteplici ed efficaci forme agevolate di IVA nei servizi di accoglienza, così come introdotta per il settore del turismo, pari al 10 e non al 22 per cento;

se non intenda individuare una serie di misure che disciplinino il sistema delle concessioni demaniali al fine di garantire maggiore fruibilità per la cosiddetta portualità nautica, e quindi la durata delle stesse, la pre-

cisa determinazione del canone demaniale e l'illegittimità dei sovracani regionali che arbitrariamente alcune Regioni impongono.

(4-02281)

PEPE. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che il telegiornale TGR Campania, edizione della notte andato in onda il 3 giugno 2014 apriva con un servizio che annunciava il fermo delle operazioni di campionamento dei terreni, delle acque di falda e dei prodotti alimentari campani partiti il 19 maggio 2014, in funzione della necessità di intercettare eventuali tracce di radioattività ed altre sostanze tossiche nei terreni delle cosiddette fasce 3 e 5, individuate dai tecnici attraverso speciali strumentazioni in possesso di un'azienda di Treviso coordinata dall'università degli studi di Napoli «Federico II»;

considerato che la sospensione dei campionamenti determina un rinvio dei tempi delle indagini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori di campionamento;

quali siano le indagini necessarie al loro completamento e per quale motivo non siano state predisposte sin dal principio;

quali siano i sensori particolari richiesti;

quale sia la ditta deputata alle indagini e quale sia il suo assetto societario;

per quale motivo questi controlli non possano diventare una *routine*, prevedendo di dotare delle idonee apparecchiature i mezzi in servizio permanente e continuato su tutto il territorio nazionale.

(4-02282)

DE CRISTOFARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

poco prima della mezzanotte di venerdì 30 maggio 2014, a Torre Annunziata (Napoli), un *killer*, con alcuni complici, ha ucciso i fratelli Roberto e Giovanni Scognamiglio, notoriamente legati a vicende di usura;

si è trattato, con tutta probabilità, di un regolamento di conti interno al *clan* Gallo-Limelli-Vangone;

sul luogo dell'agguato, la polizia scientifica ha trovato decine di bossoli, ogive, frammenti di proiettili ed una pistola calibro 9 Luger con ancora 10 cartucce nel caricatore e il colpo in canna;

Roberto Scognamiglio è morto sul colpo, mentre il fratello è sopravvissuto all'agguato ed è stato trasportato da un'ambulanza in ospedale;

in teoria l'ambulanza avrebbe dovuto trasportarlo all'ospedale «Sant'Anna» di Boscotrecase, essendo questo il più vicino al luogo dell'accaduto, ma in realtà Giovanni Scognamiglio è stato portato all'ospedale «Loreto Mare» di Napoli;

nel frattempo, all'ospedale di Boscotrecase, era arrivato da un ingresso secondario un altro ferito: Andrea Gallo, reggente di una cosca camorristica ed i cui fratelli sono importanti *boss* del narcotraffico attualmente in carcere;

la polizia ha saputo della presenza di Gallo nell'ospedale solo molte ore dopo;

sembra che nell'ospedale «Sant'Anna» lavorino alcuni parenti di Andrea Gallo;

secondo le prime indagini Gallo sarebbe il *killer*, e durante lo scontro sarebbe stato ferito da uno dei due fratelli;

i familiari di Andrea Gallo si sono immediatamente recati presso l'ospedale «Sant'Anna», ed una delle sorelle del pregiudicato avrebbe bloccato il chirurgo all'uscita della sala operatoria dopo l'intervento di estrazione del proiettile per minacciarlo al fine di farsi consegnare l'ogiva estratta;

ciò sarebbe avvenuto per rendere impossibile il confronto con la pistola trovata in casa degli Scognamiglio, e quindi rendere difficile provare l'ipotesi di associazione camorristica pendente su Gallo;

l'ogiva sottratta ai medici del «Sant'Anna» è chiaramente visibile nella radiografia effettuata all'arrivo di Andrea Gallo in ospedale;

da questa radiografia è stato comunque possibile risalire alle caratteristiche dell'ogiva estratta dal torace di Andrea Gallo;

dalle valutazioni che è stato possibile eseguire, l'ogiva risulta essere compatibile con i proiettili esplosi sul luogo dell'agguato;

i fatti sono narrati, tra gli altri, nell'articolo «La camorra in ospedale sequestra un proiettile "Costretto a consegnarlo"», pubblicato dall'edizione locale de «la Repubblica» del 3 giugno, nell'articolo «L'ogiva scippata ai medici, esiste solo nella radiografia» pubblicata dal quotidiano «Metropolis» dello stesso giorno e nell'articolo «Napoli, uccisi due fratelli pregiudicati: crivellati di colpi in casa» pubblicato dal quotidiano *on line* «Tgcom 24» il 31 maggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia già a conoscenza dei fatti;

come sia possibile che la polizia abbia avuto notizia della presenza di Gallo presso l'ospedale «Sant'Anna» solo dopo ore dal suo arrivo;

come sia possibile che membri di una famiglia di camorra possano minacciare un medico e farsi consegnare prove fondamentali per le indagini senza che le forze dell'ordine presenti nell'ospedale siano in grado di intervenire;

se ciò non dimostri l'eventuale presenza di infiltrazioni camorristiche nell'ospedale stesso;

se non ritenga doveroso intervenire immediatamente per fare chiarezza sull'accaduto e prendere ogni misura utile a porre rimedio a quanto avvenuto e garantire che episodi analoghi non possano più ripetersi.

(4-02283)

SIMEONI, VACCIANO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, SERRA, BULGARELLI, MONTEVECCHI, LUCIDI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* – Premesso che:

l'associazione *onlus* «In migrazione» nel maggio 2014 ha presentato un *dossier* dal titolo «Doparsi per lavorare come schiavi»;

in tale *dossier* viene descritto un fenomeno che interessa la comunità sikh che abita nella zona agricola in provincia di Latina: l'assunzione da parte dei braccianti indiani di sostanze dopanti per non sentire la fatica e il dolore, per sopportare meglio la malattia, per osservare i ritmi imposti dal datore di lavoro e riuscire a sopravvivere;

quella dell'agro pontino è la seconda comunità sikh d'Italia per dimensioni e rilievo. La richiesta di forza lavoro non qualificata e facilmente reperibile da impiegare come braccianti nella coltivazione delle campagne ha incentivato la migrazione e convinto molti sikh a stabilirsi nella provincia di Latina;

secondo le stime della CGIL la comunità conta ufficialmente circa 12.000 persone, ma probabilmente il numero delle presenze è più consistente del numero ufficiale registrato;

in una precedente indagine la stessa associazione si era già occupata di questa comunità, evidenziando le condizioni degradanti in cui le persone sono costrette a vivere e denunciando vari episodi di violenza e sfruttamento attraverso le testimonianze dirette dei braccianti indiani;

questi ultimi sono costretti a lavorare anche 7 giorni su 7, spesso nell'illegalità, senza pause, in presenza di sostanze chimiche usate in agricoltura in una «*routine* dello sfruttamento» che genera frustrazione, prepotenze ed un lucroso *business* in mano a spregiudicati sfruttatori a volte anche neoschiavisti e mafiosi;

i lavoratori indiani, costretti a sopportare tutte queste condizioni, non hanno alcuna possibilità di superare la loro misera posizione, poiché la legislazione italiana non agevola l'emersione né la denuncia, e questo induce i proprietari dei terreni a richiedere loro di lavorare sempre più ore, con sempre maggiore intensità;

considerato che:

per sopportare tale situazione molti braccianti indiani sikh hanno iniziato ad assumere sostanze dopanti e antidolorifiche, necessarie per continuare a lavorare nonostante il dolore;

i lavoratori sono quindi costretti a doparsi per reggere un carico di lavoro che non diminuisce e che è totalmente immerso in un sistema di vessazioni continue ed umanamente insostenibili;

dalle molte testimonianze dirette riportate all'interno del *dossier*, emerge chiaramente che gli indiani sikh deplorano questa pratica, poiché non è in linea con i dettami della loro religione, ma allo stesso tempo non riescono a sottrarsi o a condannare chi è costretto a fare uso di sostanze dopanti;

per alcuni braccianti, soprattutto per i più anziani, doparsi è una necessità di sopravvivenza: tali soggetti però rischiano di essere isolati a causa del credo religioso e quindi a cadere facilmente nella dipendenza;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

le istituzioni si sono dimostrate assenti e assolutamente mancanti nelle attività di assistenza e integrazione della popolazione sikh;

nessuna politica di integrazione è stata messa in atto per favorire l'uscita della popolazione sikh dalla condizione di quasi schiavitù in cui si trova. Lo dimostra il fatto che i componenti della comunità, insediata nel territorio della provincia di Latina da molti anni, non hanno mai usufruito di alcun servizio sociale, né è stata insegnata loro la lingua italiana o fornita assistenza per ottenere documenti che spetterebbero loro di diritto, essendo lavoratori regolari (l'associazione In migrazione riferisce che i «padroni» arrivano a far pagare una carta d'identità fino a 5.000 euro),

si chiede sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quali misure intendano intraprendere per favorire l'integrazione e l'emancipazione della comunità sikh insediata nel territorio della provincia di Latina, che conta sicuramente più di 12.000 individui.

(4-02284)

SERRA, PAGLINI, ENDRIZZI, MOLINARI, LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, MORRA, NUGNES, VACCIANO, GAETTI, BUCCARELLA, CASTALDI, BERTOROTTA, MORONESE, AIROLA, PUGLIA, BLUNDO, GIARRUSSO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.*
– Premesso che:

Colle Val d'Elsa è un comune di circa 20.000 abitanti in provincia di Siena, famoso per la produzione vetraria sin dal secolo XIV. Tra la fine del secolo XIX e gli inizi del secolo XX nasceva la zona industriale della «Fabbrichina» che assumeva il ruolo di luogo ove concentrare le attività produttive più rilevanti del comune: la produzione di cristalli e la fabbricazione di ceramiche;

la «Fabbrichina» ha ospitato la vetreria fino al suo trasferimento nel 1967, nonché l'azienda Vulcania fino al 1996. A tutt'oggi questa zona mantiene la sua rilevanza grazie alla particolare ubicazione nella parte nord della città, che unisce il comune di Colle Val d'Elsa con quello vicino di Poggibonsi (Siena);

considerato il degrado subito nel tempo, è stata assunta la decisione di valorizzare l'ex area industriale. Nel 1996 è stato conferito un incarico all'architetto francese Jean Nouvel, che aveva il compito di occuparsi non solo della riqualificazione urbana e degli edifici in grave stato di abbandono, ma, altresì, della riqualificazione commerciale. L'intero progetto riguardava una zona di circa 16.000 metri quadrati con la previsione della costruzione di una mediateca o biblioteca di rilevanti dimensioni, circa 1.500 metri quadrati, oltre a spazi commerciali e ad una nuova area urbana;

al progetto originario, che prevedeva il recupero degli edifici industriali preesistenti come la «Fabbrichina», la vecchia ciminiera e la Vulcania, è stata aggiunta anche la realizzazione dei nuovi edifici al fine di creare nuove residenze, spazi pedonali, verde pubblico e parcheggi. Il cantiere

venne allestito il 19 febbraio 2007 e l'impostazione del progetto fu affidata alla società Colle Promozione SpA, società controllata dal Comune di Colle Val d'Elsa. L'esecuzione dei lavori, invece, toccò alla New Colle Srl, il cui oggetto sociale consiste nell'acquisto, nella costruzione, nella ristrutturazione e vendita di immobili in genere in conto proprio e di terzi. Si tratta di una società controllata da un'altra società di capitali: la citata Colle Promozione SpA. La conclusione dei lavori è prevista per l'anno 2016;

considerato che a causa di problemi tecnici i lavori hanno subito un forte rallentamento e al 2014 il progetto di ristrutturazione dell'ex area industriale del cristallo della «Fabbrichina» è fermo;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

si tratta di un progetto di riqualificazione di un'area pubblica, che utilizza fondi dell'Unione europea (PIUSS – piano integrato urbano di sviluppo sostenibile), e che presenta varie opacità. La società New Colle Srl, controllata al 51 per cento dalla società Colle Promozione SpA, che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ha affidato l'esecuzione dei lavori alla cooperativa edile Montemaggio;

desta serie preoccupazioni la formazione nell'area della «Fabbrichina» di un vero e proprio lago artificiale a causa degli interventi di riqualificazione. L'acqua, proveniente dal sottosuolo, ha raggiunto alcuni metri di altezza e ha ormai invaso il grande cantiere chiuso, generando, ragionevolmente, la preoccupazione dei cittadini che chiedono a gran voce lo svuotamento del bacino occasionale;

considerato infine che, risulta agli interroganti:

dal bilancio consuntivo per il periodo di gestione economica dell'anno 2012 della società New Colle Srl, approvato dall'assemblea dei soci in data 31 dicembre 2012, emerge un'esposizione bancaria rilevante verso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena: «Permangono importanti difficoltà della gestione finanziaria della società per il notevole indebitamento (..) in via pressoché esclusiva della Banca Monte dei Paschi di Siena»;

tra la cooperativa edile Montemaggio, affidataria dei lavori, e la società New Colle Srl, società di gestione del progetto di riqualificazione, è in essere un procedimento civile di esecuzione. Difatti, i soci e gli ex dipendenti della cooperativa hanno impugnato l'accordo transattivo di ricognizione del debito da parte della società New Colle Srl; gli interroganti hanno appreso, altresì, che il Tribunale di Siena ha disposto il pignoramento dei beni e dei conti correnti della società New Colle Srl;

inoltre, a giudizio degli interroganti, la situazione di insolvenza in cui versa la società di gestione del progetto e la procedura di espropriazione forzata sui beni della società desta preoccupazione in ordine ai possibili risvolti di carattere finanziario del cantiere, sull'eventuale sussistenza di pericoli di carattere ambientale per la sicurezza dei cittadini e sul futuro della zona. Gli interroganti si domandano, infatti, se l'opera, così come progettata, sia ragionevole e se sussista un reale interesse della collettività alla definizione del suo compimento o se il progetto originario necessiti di un intervento di modifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti di propria competenza, anche di carattere normativo, abbia adottato o intenda adottare al fine di provvedere alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi;

se ritenga opportuno avviare un tavolo di lavoro che coinvolga tutti i soggetti interessati al fine di addivenire ad una soluzione celere e risolutiva delle problematiche sollevate.

(4-02285)

COMAROLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

organismi di stampa nazionali di maggio 2014 riportano la notizia secondo la quale il Ministero dello sviluppo economico avrebbe lanciato un'applicazione gratuita denominata «Osservaprezzi carburanti» che offre una mappa e un campo di ricerca, nel quale indicare a quale tipo di carburante (benzina, *diesel* o gpl, ad esempio) si è interessati, così che sul *display* appaiono i distributori disponibili nel raggio di 5 chilometri, evidenziati con l'immagine di una pompa di benzina colorata di verde per i prezzi più bassi e di rosso per quelli più alti;

l'applicazione genera inoltre un elenco di benzinai ordinati per prezzo e calcola il percorso per arrivare a quello selezionato. Alla base del servizio c'è il sito dell'Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero, che già da tempo raccoglie i prezzi della rete dei carburanti;

per i distributori, infatti, la comunicazione dei prezzi è diventata obbligatoria con una legge del 2009, e secondo i dati del Ministero, ad oggi oltre 17.000 impianti sui 24.000 totali in Italia sono registrati all'Osservaprezzi (il 70 per cento del totale), mentre più di 3.500 si avvalgono delle «forme alternative di comunicazione del prezzo»;

la somma delle accise, infatti, pesa per oltre il 50 per cento del prezzo del carburante, e tra queste si ritrovano ancora oggi l'accisa sulla guerra di conquista dell'Abissinia, sulla crisi del canale di Suez (1956), sul disastro del Vajont (1963), fino alle guerre in Libano e Bosnia, queste ultime introdotte temporaneamente ma poi diventate permanenti, sulle quali poi grava altresì l'Iva al 22 per cento;

in questo modo, agli imprenditori del settore, così come denunciato a più riprese dalla FIGISC (Federazione italiana gestori impianti stradali e carburanti) che associa in Italia migliaia di gestori di impianti di distribuzione, oltre che piccoli proprietari, resta un margine medio che varia dai 2 ai 4 centesimi di euro per ogni litro di carburante servito;

sono stati resi noti i più aggiornati dati della rilevazione prezzi del differenziale sul costo dei carburanti al consumo tra Italia e il resto d'Europa; essi hanno rimarcato «la anomalia italiana» rappresentata da un carico fiscale eccessivo sui carburanti (benzina verde) che, al netto delle addizionali regionali, è giunto nel mese di maggio 2014 al 60,62 per cento del prezzo al consumo, anche se il dato che colpisce maggiormente è che

del solo differenziale oltre il 95,37 per cento per la benzina e addirittura oltre il 97,19 per cento per il gasolio sono rappresentate da tasse;

sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico, nel mese di maggio 2014, la media aritmetica del prezzo al consumo praticato nei 28 Paesi UE pone in risalto che per la benzina, il prezzo italiano è più alto di 25,9 centesimi di euro al litro, di cui ben 24,7 centesimi sono dovuti alle maggiori imposte (accise e IVA) e solo 1,2 centesimi ad un maggiore prezzo industriale, mentre per il gasolio, il prezzo italiano è più alto di 24,9 centesimi di euro al litro, di cui ben 24,2 centesimi sono dovuti alle maggiori imposte (accise e IVA) e solo 0,7 centesimi ad un maggiore prezzo industriale,

si chiede di sapere quali iniziative, alla luce anche delle evidenti disparità con gli altri Paesi europei dove il prezzo del carburante e delle accise governative su di esso gravante sono nettamente inferiori, il Governo intenda adottare allo scopo di sostenere le imprese che operano nel settore degli impianti di carburanti, precisando soprattutto se e a quali misure lo stesso Governo intenda dare corso al fine di ridurre l'eccessivo carico fiscale sul prezzo finale del carburante, riducendo così l'imposizione a carico sia del cittadino che degli imprenditori medesimi.

(4-02286)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 254ª seduta pubblica del 4 giugno 2014, alla sesta riga di pagina 54, sostituire il numero dell'interrogazione: «3-00139» con il seguente: «3-00319».